



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute del 27 e 28 aprile 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 190 del 15.6.2017.

I testi approvati del 28 aprile 2016 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2014 sono stati pubblicati nella GU L 246 del 14.9.2016.

TESTI APPROVATI

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 28 aprile 2016

2018/C 066/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (2016/2575(RSP))	2
2018/C 066/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (2015/2127(INI))	6
2018/C 066/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (2016/2662(RSP))	17
2018/C 066/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (2015/2287(INI))	23
2018/C 066/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE (2015/2094(INI))	30
2018/C 066/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale (2015/2007(INI))	44

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 28 aprile 2016

2018/C 066/07	Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))	57
---------------	--	----

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 28 aprile 2016

2018/C 066/08	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (12227/2014 — C8-0035/2015 — 2014/0134(NLE))	59
2018/C 066/09	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12265/2014 — C8-0102/2015 — 2014/0187(NLE))	60
2018/C 066/10	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (COM(2015)0556 — C8-0376/2015 — 2015/0261(NLE))	61
2018/C 066/11	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (10578/1/2015 — C8-0415/2015 — 2013/0014(COD))	62
2018/C 066/12	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (10579/1/2015 — C8-0416/2015 — 2013/0015(COD))	64
2018/C 066/13	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (10580/1/2015 — C8-0417/2015 — 2013/0016(COD))	66

Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))

P8_TC1-COD(2013)0314

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute del 27 e 28 aprile 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 190 del 15.6.2017.

I testi approvati del 28 aprile 2016 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2014 sono stati pubblicati nella GU L 246 del 14.9.2016.

TESTI APPROVATI

Giovedì 28 aprile 2016

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0142

Salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (2016/2575(RSP))

(2018/C 066/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
- visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari,
- vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),
- vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,
- visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000⁽¹⁾ (Bruxelles II bis),
- visto il programma dell'UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),
- visti gli orientamenti elaborati nel documento di riflessione per il 9° Forum europeo per i diritti dei minori,
- vista la mappatura dei sistemi nazionali di tutela dei minori, condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali,
- viste le numerose petizioni che negli anni sono pervenute dai vari Stati membri alla commissione per le petizioni riguardo alle pratiche delle autorità preposte al benessere dei minori e alla tutela dei diritti dei bambini, alla custodia dei minori, alla sottrazione e alla presa in carico di minori, come pure le raccomandazioni contenute nelle relazioni sulle missioni d'informazione in Germania (23 e 24 novembre 2011; ufficio di assistenza ai minori), Danimarca (20 e 21 giugno 2013; servizi sociali) e Regno Unito (5 e 6 novembre 2015; adozioni non consensuali),

⁽¹⁾ GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

Giovedì 28 aprile 2016

- visti il ruolo e le attività del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore,
 - visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'interesse superiore del minore deve essere un fattore di primaria importanza in tutte le decisioni legate alle questioni di presa in carico a tutti i livelli;
 - B. considerando che l'UE può adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (articolo 81, paragrafo 3, TFUE), anche nel campo delle adozioni;
 - C. considerando che la maggiore mobilità nell'UE ha provocato l'aumento del numero di questioni transfrontaliere relative alla protezione dei minori che implicano la perdita della custodia;
 - D. considerando che le questioni legate alla custodia dei minori hanno un impatto significativo sulla vita di ogni persona coinvolta e sulla società in generale, e che il regolamento Bruxelles II bis non è esente da lacune, per cui la sua prossima revisione rappresenta una buona opportunità per migliorare le relative disposizioni;
 - E. considerando che l'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno non dovrebbe comportare una minaccia maggiore al diritto dei minori alla vita familiare;
 - F. considerando che i bambini i cui genitori esercitano il diritto alla libertà di circolazione hanno il diritto di mantenere una relazione personale e un contatto diretto regolari con i loro genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del minore a norma dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;
1. rammenta che l'elevato numero di petizioni ricevute sui casi legati ai minori dimostra che esiste un problema fondamentale nell'attuazione del regolamento Bruxelles II bis;
 2. è del parere che tutti i sistemi di tutela dei minori dovrebbero disporre di meccanismi transnazionali e transfrontalieri che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei conflitti transfrontalieri;

Protezione dei minori e cooperazione giudiziaria a livello dell'UE

3. invita gli Stati membri a porre in essere sistemi di controllo e di valutazione (con pertinenti dati statistici di tipo socioeconomico e disaggregati per nazionalità) nell'ambito di un quadro nazionale di coordinamento sui casi transfrontalieri che coinvolgono i bambini; raccomanda alla Commissione di coordinare il trasferimento delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri;
4. invita il Consiglio a riferire in merito alle azioni specifiche attuate dagli Stati membri, nell'ottica di creare sinergie tra i 28 sistemi nazionali di tutela dei minori;
5. chiede una definizione chiara di «residenza abituale» nella revisione del regolamento Bruxelles II bis;
6. sottolinea l'obbligo delle autorità nazionali, come indicato nel regolamento Bruxelles II bis, di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori; invita gli Stati membri ad aumentare e a migliorare la cooperazione tra i loro sistemi giudiziari nelle cause riguardanti i minori;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a cofinanziare e a promuovere l'istituzione di una piattaforma che offra assistenza ai cittadini di altri Stati membri dell'UE coinvolti in procedimenti familiari, nonché la creazione di un servizio di assistenza telefonica a livello europeo per i casi di sottrazione o di abuso di minori e servizi di consulenza per i procedimenti di presa in carico e adozione;
8. invita la Commissione a mettere a disposizione una guida chiara e facilmente accessibile con informazioni pratiche rivolte ai cittadini dell'UE riguardo ai sistemi istituzionali di tutela dei minori, con particolare attenzione per l'adozione o la collocazione senza il consenso dei genitori e per i diritti genitoriali nei vari Stati membri;

Giovedì 28 aprile 2016

Ruolo dei servizi sociali nella protezione dei minori

9. invita gli Stati membri ad adottare un approccio preventivo e ad assicurare politiche adeguate e ben finanziate per evitare l'avvio di procedimenti di presa in carico, ove possibile, introducendo procedure di allerta precoce e meccanismi di controllo nonché fornendo opportuno sostegno alle famiglie, le quali rappresentano la fonte primaria di assistenza, in particolare nell'ambito delle comunità vulnerabili a rischio di esclusione sociale;
10. sottolinea che l'adeguata valutazione di ogni singolo caso nelle questioni legate alla famiglia non dovrebbe risentire dei tagli di bilancio conseguenti alle misure di austerità, in particolare laddove ciò interessi la qualità dei servizi sociali;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere una formazione e un'istruzione specializzate per gli assistenti sociali e per tutti i professionisti che si occupano dei casi transfrontalieri in cui sono coinvolti minori;
12. invita le pertinenti autorità di uno Stato membro che intenda inviare assistenti sociali in un altro Stato membro per esaminare un caso di adozione o collocazione a informare le autorità di tale Stato membro in merito allo svolgimento del suddetto esame;

Procedimenti giudiziari connessi alla presa in carico dei minori

13. invita gli Stati membri a istituire, in seno ai tribunali che si occupano di diritto di famiglia o agli organismi di mediazione transfrontaliera, sezioni dedicate ai casi transfrontalieri relativi ai minori; sottolinea che è fondamentale un monitoraggio adeguato della situazione successiva alla sentenza, anche per quanto riguarda i contatti con i genitori;
14. invita gli Stati membri ad attuare sistematicamente la convenzione di Vienna del 1963 nonché ad assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; ritiene che le autorità consolari debbano poter partecipare a tutte le fasi del procedimento;
15. invita gli Stati membri a garantire ai genitori diritti di visita regolare, tranne quando ciò potrebbe ledere l'interesse superiore del minore, e a consentire ai genitori di utilizzare la loro lingua madre durante le visite con i figli;
16. raccomanda agli Stati membri di fornire ai genitori, fin dalle prime fasi e per tutto il procedimento riguardante il minore, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle possibili conseguenze; li invita a informare i genitori in merito alle norme relative all'assistenza legale e al patrocinio a spese dello Stato, per esempio fornendo loro un elenco di avvocati specializzati bilingui e offrendo servizi di interpretazione, in modo da evitare casi in cui i genitori danno il proprio consenso senza comprendere appieno le implicazioni degli impegni assunti; raccomanda inoltre di offrire un sostegno adeguato ai genitori che hanno difficoltà a leggere e a scrivere;
17. raccomanda di istituire norme minime per l'audizione di un minore nei procedimenti civili nazionali, in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;
18. raccomanda di separare le audizioni di genitori e minori dinanzi a un giudice o in presenza di un esperto o di un assistente sociale, al fine di evitare che il minore sia influenzato o sia vittima di conflitti di lealtà;
19. raccomanda di determinare soglie per la durata di ciascuna fase dei procedimenti transfrontalieri di presa in carico del minore, di modo che i membri della famiglia allargata del minore abbiano il tempo sufficiente per farsi avanti e presentare domanda di adozione o che i genitori possano affrontare i loro problemi e proporre alternative sostenibili prima che sia presa la decisione definitiva sull'adozione; ritiene che prima della determinazione di qualsiasi soluzione permanente, quale l'adozione, sia necessario effettuare un adeguato riesame della situazione della famiglia biologica;
20. invita gli Stati membri a concedere ai genitori che hanno problemi di alcolismo o di tossicodipendenza un periodo di tempo ragionevole per avere una reale opportunità di recupero prima che il giudice prenda una decisione definitiva sull'adozione del minore;

Giovedì 28 aprile 2016

21. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle raccomandazioni in materia di mediazione transfrontaliera ricevute da tutte le parti interessate a livello nazionale ed europeo;

Collocazione e adozione dei minori

22. rileva che non esiste alcun meccanismo a livello di UE che preveda il riconoscimento automatico delle sentenze nazionali di adozione emesse in altri Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a regolamentare il riconoscimento delle adozioni nazionali, tenendo conto dell'interesse superiore del minore e nel pieno rispetto del principio di non discriminazione;

23. invita gli Stati membri a incoraggiare i paesi non contraenti ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1993 poiché la loro adesione garantirebbe che tutti i bambini possano beneficiare delle medesime norme e contribuirebbe ad evitare un sistema parallelo con garanzie minori; invita gli Stati membri a evitare gravosi oneri burocratici nel processo di riconoscimento delle adozioni internazionali già riconosciute in un altro Stati membro;

24. sottolinea che, nell'ambito di qualsiasi tipo di accordo di affidamento o di adozione, è importante offrire al minore la collocazione che garantisce le migliori condizioni possibili per mantenere i legami con il suo background culturale, nonché per apprendere e utilizzare la sua lingua madre; chiede alle autorità degli Stati membri coinvolte nei procedimenti di presa in carico dei minori di fare il possibile per evitare la separazione di fratelli e sorelle;

25. invita gli Stati membri a dedicare particolare attenzione e sostegno ai genitori, e in particolare alle madri vittime di violenza domestica in età infantile o in età adulta, al fine di evitare che diventino nuovamente vittime a causa della perdita automatica della custodia dei figli;

Sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore

26. invita la Commissione a rendere pubblici i risultati conseguiti nella promozione della cooperazione transfrontaliera nei casi di sottrazione di minori, che costituisce una delle priorità ufficiali dell'agenda dell'UE per la tutela dei diritti dell'infanzia;

27. invita il Consiglio a riferire in merito ai risultati conseguiti nell'istituzione di sistemi di allerta nei casi di sottrazione di minore aventi implicazioni transfrontaliere, nonché a concludere i pertinenti accordi di cooperazione relativi ai casi di sottrazione transfrontaliera sulla base degli orientamenti della Commissione;

o

o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0200

Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (2015/2127(INI))

(2018/C 066/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione sull'attività 2014 della Banca europea per gli investimenti,
- viste la relazione finanziaria 2014 e la relazione statistica 2014 della Banca europea per gli investimenti,
- viste la relazione sulla sostenibilità 2014, la relazione sulla valutazione col metodo dei tre pilastri (3 Pillar Assessment) per le operazioni della BEI all'interno dell'UE nel 2014 e la relazione sui risultati delle operazioni al di fuori dell'UE della Banca europea per gli investimenti nel 2014,
- viste le relazioni annuali del Comitato di verifica della BEI per l'esercizio 2014,
- vista la relazione annuale del Gruppo BEI sulle attività di lotta antifrode — 2014,
- visti il piano operativo del Gruppo BEI per il periodo 2014-2016 (17 dicembre 2013), il piano operativo del FEI (Fondo europeo per gli investimenti) per il periodo 2014-2016 (dicembre 2013) e il piano operativo del Gruppo BEI per il periodo 2015-2017 (21 aprile 2015),
- vista la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2014,
- vista la relazione sull'attività 2014 dell'Ufficio del responsabile capo del controllo di conformità (Chief Compliance Officer) della BEI,
- visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5, ad esso allegato, sullo statuto della Banca europea per gli investimenti,
- visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,
- vista la propria risoluzione dell'11 marzo 2014 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI): Relazione annuale 2012 ⁽¹⁾,
- vista la propria risoluzione del 30 aprile 2015 sulla Banca europea per gli investimenti — Relazione annuale 2013 ⁽²⁾,
- viste la propria risoluzione del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea ⁽³⁾ e la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (COM(2014)0168),
- viste la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sul mandato esterno della BEI 2007-2013 e la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0201.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0183.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0161.

Giovedì 28 aprile 2016

- visto il regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (concernente la fase pilota dell'iniziativa «Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti»),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, che fanno esplicito riferimento alla partecipazione della BEI a un nuovo fondo destinato agli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici degli Stati membri a basso reddito,
 - vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),
 - visto il regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2015 dal titolo «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa» (COM(2015)0361),
 - visto l'articolo 52 del proprio regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0050/2016),
- A. considerando che il compito principale della BEI, la banca dell'UE, consiste nel dare sostegno finanziario a progetti nell'interesse dell'Unione che contribuiscono allo sviluppo equilibrato del mercato interno e alla coesione sociale, economica e territoriale, e dunque al rafforzamento dell'integrazione europea, a una maggiore occupazione e alla competitività dell'Unione;
- B. considerando che tutte le attività finanziate dalla BEI devono essere coerenti con i trattati UE nonché con gli obiettivi generali e i settori prioritari dell'Unione, quali definiti dalla strategia Europa 2020 e dallo strumento per la crescita e l'occupazione;
- C. considerando che, per assolvere il proprio compito, la BEI concede prestiti e fornisce garanzie che facilitano il finanziamento di progetti in tutti i settori dell'economia, senza perseguire scopi di lucro;
- D. considerando che la crisi finanziaria, economica e sociale del 2008 ha determinato una grave carenza di investimenti e livelli di disoccupazione estremamente elevati, soprattutto fra i giovani, con la prospettiva di una prolungata stagnazione dell'economia europea;
- E. considerando che sia i singoli Stati membri sia l'UE nel suo complesso stanno affrontando attualmente l'enorme sfida, senza precedenti in tutta la storia dell'UE, di dover gestire massicci afflussi di migranti provenienti da varie regioni del mondo;
- F. considerando che, nelle odierne circostanze, un grado di urgenza qualitativamente nuovo caratterizza il ruolo centrale della BEI nell'efficace attuazione del piano di investimenti per l'Europa e nell'efficiente funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), quale principale strumento per promuovere la crescita, generare posti di lavoro dignitosi e superare le divisioni sociali e territoriali nell'Unione;
- G. considerando che al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) spetta un ruolo cruciale nella risposta del Gruppo BEI alla necessità di affrontare le conseguenze a lungo termine della crisi, e che il FEI contribuisce altresì alla ripresa dell'economia europea tramite il sostegno alle PMI;

⁽¹⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

Giovedì 28 aprile 2016

- H. considerando che la BEI non dovrebbe essere solo un'istituzione finanziaria, ma anche una banca sede di conoscenze e buone pratiche che dà consigli agli Stati membri e ai soggetti economici e contribuisce a massimizzare il valore aggiunto dei fondi UE;
- I. considerando che i finanziamenti della BEI ad attività al di fuori dell'UE sono concepiti per sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, in linea con i valori di quest'ultima e sulla base del rispetto di norme sociali e ambientali sostenibili;
- J. considerando che la portata e la complessità dei compiti che la BEI è attualmente chiamata a svolgere richiedono un rinnovato impegno onde evitare categoricamente il finanziamento di progetti che contravvengono alle norme fondamentali di sana gestione finanziaria, danneggiando la credibilità della BEI quale istituzione finanziaria pubblica che gode di una tripla A e di una reputazione inattaccabile;

Il programma d'investimenti della BEI volto a realizzare gli obiettivi strategici dell'UE

Dare priorità agli investimenti per accelerare la ripresa e aumentare la produttività

1. accoglie con favore le relazioni annuali della BEI per il 2014 e i risultati in esse presentati, e incoraggia vivamente la BEI a continuare nei suoi sforzi per far crescere lo scarso livello degli investimenti nell'UE;
2. plaude in particolare al fatto che nel 2014 la BEI ha finanziato 285 000 piccole e medie imprese, salvaguardando in tal modo 3,6 milioni di posti di lavoro, e ha stipulato contratti relativi a un totale di 413 progetti all'interno dell'UE, del valore di 69 miliardi di EUR, e 92 nuovi progetti al di fuori dell'UE, del valore di 7,98 miliardi di EUR; plaude altresì al fatto che nel medesimo anno il FEI ha impegnato 3,3 miliardi di EUR in investimenti azionari e garanzie a favore delle piccole imprese, cosicché è stato attuato con successo uno dei piani di attività più ambiziosi della BEI, per un totale di 80,3 miliardi di EUR di finanziamenti del Gruppo BEI; plaude al fatto che il volume di stipule contrattuali raggiunto dalla BEI nel 2014 è al livello più alto dal 2009, ma sottolinea che esso ha un ulteriore potenziale di crescita; accoglie con favore l'aumento di capitale della BEI di 10 miliardi di EUR, approvato nel 2012 da tutti gli Stati membri;
3. osserva, tuttavia, che nel 2014 il 59,4 % di tutti i progetti firmati dalla BEI è stato assegnato alle cinque principali economie dell'UE, mentre la quota per gli altri 23 Stati membri è stata solamente del 30,3 %; incoraggia la BEI ad applicare una politica dei prestiti più equilibrata nei confronti degli Stati membri, data l'intensità delle sfide attuali e a lungo termine che l'Unione deve affrontare;
4. invita la BEI a fornire maggiore supporto tecnico, nella fase precedente l'approvazione, agli Stati membri la cui percentuale di progetti approvati è inferiore, e la incoraggia ad agevolare gli scambi di migliori pratiche tra Stati membri in relazione alla sviluppo di progetti di successo;
5. invita la BEI a concentrarsi sugli investimenti nell'economia reale, onde stimolare la creazione di posti di lavoro e la crescita nell'UE;
6. evidenzia i tassi di disoccupazione drammaticamente elevati in numerosi Stati membri, in particolare tra i giovani, ed esorta la BEI a tener conto di tale situazione nell'attuazione delle sue politiche;
7. segnala che le operazioni, tenendo conto della disponibilità di fondi, devono essere mirate a generare investimenti che rafforzino la ripresa economica e l'occupazione produttiva, essendo accompagnate da un sostegno coerente agli Stati membri volto ad accrescere la capacità di assorbimento, laddove necessario, nonché da un costante impegno ad evitare il rischio di frammentazione territoriale;
8. osserva che in alcuni Stati membri l'insufficiente capacità di creare progetti nel settore pubblico e in quello privato e la scarsa capacità di contrarre prestiti, unitamente alle attuali condizioni di mercato, comportano notevoli difficoltà per il programma di prestiti della BEI; esorta pertanto la BEI a intensificare in modo sostanziale l'assistenza tecnica e la consulenza finanziaria in tutti i settori fondamentali di attività, rendendole facilmente accessibili e mettendole a disposizione di tutti gli Stati membri, onde conseguire un livello nettamente più elevato di capacità di generare crescita;
9. plaude all'utilizzo da parte della BEI del metodo di valutazione dei 3 pilastri (3PA, 3 Pillar Assessment) e del quadro di misurazione dei risultati (ReM, Results Measurement) per la valutazione ex ante dei risultati attesi dai progetti di investimento, sia all'interno che all'esterno dell'UE;

Giovedì 28 aprile 2016

10. invita la BEI, in sede di valutazione e classificazione di merito dei progetti, ad accordare priorità decisiva agli effetti a lungo termine degli investimenti, per quanto riguarda non solo gli indicatori finanziari, ma anche e soprattutto il contributo degli investimenti allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita con ulteriori progressi nel campo dell'occupazione, degli standard sociali e dell'ambiente;
11. sottolinea che l'approvazione del finanziamento dei progetti dovrebbe basarsi su un'adeguata analisi finanziaria e del rischio, sulla sostenibilità finanziaria e su una sana gestione di bilancio; ritiene che i progetti ammessi ai finanziamenti della BEI dovrebbero apportare un chiaro valore aggiunto all'economia europea;
12. si rammarica che la relazione 3PA non contenga informazioni, basate sul 3PA stesso o su altri strumenti pertinenti, in merito ai risultati effettivi delle operazioni effettuate all'interno dell'UE nel 2014 (a differenza dei risultati ottenuti al di fuori dell'UE), benché il 3PA sia concepito al fine specifico di aumentare la capacità della BEI di monitorare l'attuazione delle operazioni mediante il rilevamento degli impatti durante l'intero ciclo del progetto; si attende che, a seguito dell'armonizzazione in corso tra 3PA e ReM, un nuovo quadro armonizzato, più idoneo alla valutazione ex post e alla comunicazione dei risultati dei progetti sia all'interno che all'esterno dell'UE, nonché pienamente in linea con il quadro di valutazione delle operazioni del FEIS, sia disponibile all'inizio del 2016 e venga utilizzato per l'esercizio di rendicontazione della BEI relativo al 2015; chiede che siano sistematicamente pubblicate le valutazioni dei singoli progetti;
13. prende atto del piano operativo della BEI per il periodo 2015-2017; si compiace che esso riconosca che la velocità di ripresa è diversa da uno Stato membro all'altro e abbia posto la coesione economica e sociale quale obiettivo strategico trasversale;
14. prende in considerazione il fatto che la BEI ha riorganizzato la classificazione dei suoi principali obiettivi di politica pubblica per il Gruppo BEI per il periodo 2015-2017 (innovazione e capitale umano, finanziamento di PMI e aziende mid-cap, infrastrutture efficienti, ambiente), formulandoli in modo diverso rispetto a quelli per il periodo 2014-2016 (aumento del potenziale di crescita e occupazione, sostenibilità ambientale, coesione economica e sociale e convergenza, azione per il clima); osserva che gli obiettivi di politica pubblica sono stati adeguati all'evoluzione del contesto economico e, a tale proposito, invita la BEI a garantire che siano ulteriormente rafforzati i due obiettivi trasversali, vale a dire la coesione economica e sociale nell'UE e l'azione per il clima, e che aumenti parallelamente la percentuale prevista di stipule che contribuiscono al loro conseguimento;
15. ritiene, tuttavia, che la presentazione delle attività della BEI nella relazione sull'attività 2014 non sia pienamente coerente con gli obiettivi di politica pubblica per il 2014; si rammarica inoltre della mancanza di informazioni sui risultati ottenuti dai diversi strumenti finanziari e iniziative della BEI che erano in campo nel 2014; raccomanda che la BEI, nel comunicare le informazioni sulle sue attività, metta l'accento non tanto sul volume degli investimenti effettuati quanto piuttosto sui loro effetti;
16. si attende che la BEI contribuisca alla revisione intermedia della strategia Europa 2020 fornendo informazioni sulle proprie attività e sul loro contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia;
17. invita la BEI a valutare la possibilità di elaborare, nel 2015, una relazione più esauriente e analitica sulle proprie attività annuali, che riassume adeguatamente le informazioni delle sue relazioni tematiche e sia più pienamente conforme alle prescrizioni dell'articolo 9 dello statuto della BEI;
18. si compiace delle nuove informazioni fornite dal documento di lavoro sugli strumenti finanziari che accompagna il progetto di bilancio; si rammarica, tuttavia, della mancanza di un quadro globale degli impegni e dei pagamenti annuali alla BEI e si attende ulteriori dettagli;
19. sottolinea che investimenti, riforme strutturali e sane politiche di bilancio devono essere parte di una strategia globale;

Promuovere l'occupazione giovanile, l'innovazione e le PMI

20. plaude all'attuazione nel 2014 dell'iniziativa della BEI «Competenze e occupazione — investire nei giovani» e incoraggia la BEI a continuare a investire nell'istruzione, nello sviluppo di competenze e nell'occupazione dei giovani; invita la BEI a riferire in modo esaustivo sui risultati ottenuti dall'iniziativa «Investire nei giovani», anche utilizzando un indicatore quale l'occupazione sostenibile derivante da specifiche operazioni;

Giovedì 28 aprile 2016

21. plaude al lancio nel 2014 di una nuova gamma di prodotti finanziari con il Meccanismo InnovFin — Finanziamento dell'UE per l'innovazione, aperto a tutte le categorie di aziende innovatrici, nonché al lancio del prodotto InnovFin per i servizi di consulenza destinato a grandi progetti di R&S; prende atto, inoltre, del lancio nel 2014 di un nuovo mandato di supporto del rischio del Gruppo BEI, il Risk Enhancement Mandate — EREM;
22. osserva che nel 2014 la Banca ha firmato un totale di 225 operazioni all'interno dell'UE per la promozione dell'innovazione e delle competenze (62 operazioni di innovazione e R&S per 9,6 miliardi di EUR e 25 operazioni nel campo dell'istruzione e delle competenze per 4,4 miliardi di EUR) e per le PMI e le aziende a media capitalizzazione (mid-cap) (138 operazioni per 22,2 miliardi di EUR);
23. prende atto dell'aumento di capitale del FEI di 1,5 miliardi di EUR avvenuto nel 2014 e degli investimenti record che il Fondo ha compiuto mettendo a disposizione delle PMI capitali di rischio per un importo pari a 3,3 miliardi di EUR, che hanno portato, grazie a un effetto leva, alla mobilitazione di 14 miliardi di EUR d'investimenti in capitali; invita a includere nella relazione annuale della BEI una panoramica esaustiva e trasparente delle operazioni del FEI;
24. osserva che il Gruppo BEI canalizza il finanziamento delle PMI e delle mid-cap tramite una serie di intermediari finanziari, allo scopo di migliorare le condizioni dei finanziamenti e incrementare l'accesso agli stessi; invita la BEI, di conseguenza, a collaborare molto più strettamente con i propri intermediari finanziari negli Stati membri e a sollecitarli a diffondere le informazioni pertinenti ai potenziali beneficiari, al fine di creare un contesto favorevole all'imprenditoria che consenta alle PMI di accedere più facilmente ai finanziamenti;
25. osserva che in molte zone d'Europa le PMI incontrano estrema difficoltà a ottenere i finanziamenti necessari; plaude in tale contesto al più forte accento che la BEI sta ponendo sul sostegno delle PMI; sottolinea l'importanza del ruolo della BEI nel favorire i partenariati e nel rafforzare gli strumenti di sostegno per il finanziamento delle attività delle micro, piccole e medie imprese e per le start-up innovative; invita inoltre la BEI a cooperare più strettamente con le istituzioni pubbliche regionali per ottimizzare le possibilità di finanziamento per le PMI;
26. valuta positivamente i programmi della BEI di agevolazione degli scambi, in particolare il Meccanismo per il finanziamento del commercio estero per le PMI, che offre garanzie alle banche estere che forniscono credito al commercio per le PMI e, in tal modo, contribuisce a rilanciare i flussi commerciali e ad alleviare i vincoli della garanzia reale in contanti, nonché altri nuovi progetti di credito al commercio indirizzati a paesi pesantemente colpiti dalla crisi economica o soluzioni finanziarie mirate come lo strumento europeo Progress di microfinanza per l'inclusione finanziaria;
27. invita la BEI a sviluppare un'efficace politica di comunicazione rivolta ai potenziali beneficiari privati, quale parte integrante delle sue attività di consulenza; la incoraggia a rafforzare e a espandere la sua rete di uffici all'interno dell'UE;
28. si duole dell'assenza, nella relazione sull'attività 2014, di informazioni sull'attuazione dell'accordo del luglio 2014 tra la Commissione e il FEI nel quadro del programma dell'UE per la competitività delle imprese e le PMI (COSME);

Migliorare la sostenibilità ambientale e l'azione a tutela del clima

29. prende atto che degli 84 progetti in campo ambientale firmati nel 2014 all'interno dell'UE, per un totale di 12,6 miliardi di EUR, i progetti relativi ai trasporti sostenibili hanno ricevuto 5,1 miliardi di EUR, quelli nel settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica 3,7 miliardi di EUR e quelli per la protezione ambientale 3,8 miliardi di EUR; constata altresì che le operazioni firmate per l'obiettivo trasversale «azione a favore del clima» sono ammontate a 16,8 miliardi di EUR, pari al 24 % del totale dei finanziamenti della BEI all'interno dell'UE;
30. prende atto che la maggior parte del sostegno della BEI allo sviluppo della capacità di energia rinnovabile si è concentrato nelle cinque maggiori economie dell'UE, mentre appena 42 milioni di EUR su 4,5 miliardi di EUR destinati a progetti nel campo dell'energia rinnovabile nell'UE-28 sono stati spesi nei 13 nuovi Stati membri; aggiunge che una concentrazione analoga è riscontrabile anche nel settore dell'efficienza energetica, nel quale, su 2 miliardi di EUR, solo 148 milioni di EUR sono stati assegnati ai 13 nuovi Stati membri; esorta ad aumentare progressivamente la quota destinata ai nuovi Stati membri dei futuri investimenti nello sviluppo della capacità di energia rinnovabile e nel settore dell'efficienza energetica, fino a portarla al 30 % del totale degli investimenti in tali ambiti entro il 2020; chiede che si compia uno sforzo maggiore per fornire ulteriore assistenza tecnica alle autorità nazionali e regionali al fine di migliorare la loro capacità di elaborare progetti fattibili che consentano maggiori investimenti nel settore dell'energia;

Giovedì 28 aprile 2016

31. accoglie con favore il varo nel 2014 di nuovi strumenti innovativi a sostegno dell'azione a favore del clima, quali lo Strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica e il Meccanismo di finanziamento del capitale naturale, e si attende che la BEI riferisca circa la loro attuazione nelle sue future relazioni sull'attività;
32. incoraggia l'impegno della BEI a sostegno di iniziative che aiutino l'UE sia a mantenere la sua posizione d'avanguardia sia a realizzare le ambizioni che da tempo nutre relativamente al mercato del carbonio nel contesto del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, della strategia di riduzione delle emissioni di CO₂ in vista del 2050 e dei negoziati sul clima in sede ONU volti a definire un nuovo accordo mondiale; chiede una revisione della quota degli investimenti della BEI nell'azione a favore del clima, in quanto la quota del 25 % è già stata raggiunta;
33. osserva il dinamismo del mercato delle obbligazioni verdi e il ruolo guida svolto dalla BEI con le proprie obbligazioni verdi (eco-bond) e i bond «di sensibilità ambientale» (Climate Awareness Bond: CAB), che testimoniano dell'interesse degli investitori per i prodotti finanziari destinati alla crescita sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici; invita la BEI a rivedere nel 2016 la sua norma sul livello di prestazione in materia di emissioni alla luce della strategia dell'UE di riduzione delle emissioni di CO₂ in vista del 2050;
34. plaude alla pubblicazione nel settembre 2015 del documento «EIB Climate Strategy — Mobilising finance for the transition to a low-carbon and climate-resilient economy» (Strategia della BEI in materia di azione per il clima — Mobilitare finanziamenti per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici) e della relazione di sintesi «Operations Evaluation — Evaluation of EIB Financing of Climate Action (mitigation) within the EU 2010-2014» (Valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI per l'azione a favore del clima (mitigazione) nell'UE nel periodo 2010-2014); chiede che l'approccio SMART (basato su obiettivi Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici e Temporalmente definiti) sia applicato entro il 2017 nei piani d'azione specifici conseguenti alla Strategia della BEI in materia di azione per il clima;

Promuovere la coesione economica e sociale e la convergenza

35. osserva che 19,9 miliardi di EUR, pari al 29 % dei finanziamenti complessivi della BEI nell'UE per il 2014, sono stati destinati a operazioni di sostegno alla coesione; deplora, tuttavia, che non siano disponibili informazioni né sul numero di progetti sostenuti dal Gruppo BEI nei settori pertinenti né sugli strumenti finanziari o le iniziative attuate nel quadro di tale obiettivo strategico trasversale;
36. sottolinea il ruolo decisivo della politica di coesione nel ridurre gli squilibri tra regioni europee e nel promuovere l'integrazione europea e, in tale contesto, pone l'accento sull'importanza fondamentale di un approccio orientato al risultato; esorta la BEI a includere nelle sue future relazioni annuali informazioni dettagliate sul contributo e sui risultati ottenuti per quanto concerne l'attuazione degli obiettivi della politica di coesione mediante le attività della BEI;
37. plaude all'ampliamento del ruolo che il Gruppo BEI svolgerà nell'attuazione della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020; ritiene che questo sia un passo nella giusta direzione per migliorare le sinergie tra la BEI e i Fondi SIE; sollecita un miglioramento della sua attività conformemente al protocollo TFUE (n. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale; considera necessario rafforzare la cooperazione tra Commissione, BEI ed enti locali e regionali onde garantire che gli strumenti finanziari siano impiegati in modo efficace per stimolare lo sviluppo e la coesione territoriali; plaude al partenariato tra la Commissione e la BEI nella creazione della piattaforma di consulenza fi-compass; crede fermamente che sia necessario semplificare le norme che disciplinano il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari sotto l'egida della BEI;
38. accoglie con particolare favore l'attività di finanziamento della BEI a sostegno di progetti per infrastrutture e trasporti nelle regioni europee; sottolinea che tali forme di sostegno finanziario accrescono considerevolmente le potenzialità di sviluppo degli scambi commerciali, incentivando la crescita e stimolando la competitività soprattutto nelle aree caratterizzate da svantaggi geografici naturali;
39. rileva che nel 2014 la BEI ha approvato 104 progetti da realizzare all'interno dell'UE, finalizzati allo sviluppo di infrastrutture socio-economiche, per un totale di 20,2 miliardi di EUR, di cui 8,2 miliardi di EUR per progetti strategici nel campo dei trasporti (incluse le RTE-T), 7,5 miliardi di EUR per progetti per un'energia sicura e competitiva e 4,5 miliardi di EUR per progetti di riqualificazione urbana (inclusa la sanità);

Giovedì 28 aprile 2016

40. sottolinea che gli investimenti in progetti infrastrutturali sostenibili sono essenziali per migliorare la competitività e ripristinare la crescita e l'occupazione in Europa; chiede pertanto che i finanziamenti BEI siano destinati alle zone più colpite da alti tassi di disoccupazione e sollecita un maggior numero di progetti di infrastrutture sociali; sottolinea che i finanziamenti della BEI dovrebbero concentrarsi principalmente su quei paesi che registrano un ritardo in termini di qualità e sviluppo delle infrastrutture, tenendo comunque presente il principio della sana gestione finanziaria e della sostenibilità dei progetti;

41. osserva con preoccupazione la tendenza a finanziare infrastrutture quali autostrade, che incentivano il consumo di carburante fossile e sono quindi in contrasto con gli obiettivi a lungo termine dell'UE di progredire verso un'economia senza carbonio; chiede alla BEI di includere una valutazione ex ante obbligatoria sul valore aggiunto ambientale, economico e sociale nel processo di selezione dei progetti da finanziare all'interno e all'esterno dell'Unione e che tutte le valutazioni ex ante ed ex post siano realizzate attraverso il coinvolgimento effettivo dei portatori di interesse, degli enti locali, regionali e nazionali e dei rappresentanti della società civile; chiede inoltre che i risultati di tali valutazioni nonché gli indicatori utilizzati siano resi pubblici e pienamente accessibili;

42. sottolinea che il finanziamento di grandi progetti facilita spesso l'infiltrazione da parte di aziende legate alla criminalità organizzata; deplora che la BEI abbia finanziato il tratto autostradale noto come Passante di Mestre, oggetto di indagini per frode fiscale; osserva con preoccupazione che la BEI non ha dato seguito alle richieste a tale riguardo contenute nella relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode; invita nuovamente la BEI a sospendere ogni tipo di finanziamento al progetto;

43. sottolinea l'importanza dello sviluppo regionale e invita la BEI a rafforzare il dialogo e la cooperazione con le autorità regionali e locali, le banche e le agenzie; ritiene che in questo contesto debba essere sostenuta anche la cooperazione transfrontaliera;

44. invita la BEI a incrementare il suo sostegno ai progetti contemplati dalle strategie macroregionali dell'UE; sottolinea l'importanza di continuare ad appoggiare i settori economici dell'UE innovativi e sostenibili così come quelli tradizionali; sottolinea l'esigenza di interconnettere l'Europa mediante i trasporti intermodali nonché mediante investimenti legati al territorio; chiede inoltre che si creino piattaforme finanziarie e d'investimento onde consentire il raggruppamento dei finanziamenti provenienti da varie fonti e la mobilitazione degli investimenti necessari per tali progetti macroregionali;

Gestire il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

45. accoglie con favore il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea la necessità che detto fondo operi in modo efficace, pienamente trasparente ed equo in conformità ai criteri definiti nel suo mandato e nel suo regolamento, e raccomanda che il Parlamento e la Corte dei conti collaborino strettamente e vigilino sulle operazioni del FEIS; sottolinea che le sue risorse dovrebbero dimostrare un'effettiva addizionalità rispetto alle normali operazioni finanziate dalla BEI; ricorda che il FEIS deve contribuire anche alla coesione e invita la BEI ad assicurare coerenza e complementarità con gli investimenti provenienti dai fondi strutturali e d'investimento europei e da altri fondi pubblici; invita la BEI ad attuare e sviluppare ulteriormente il FEIS in stretta collaborazione con i legislatori, in particolare tramite la conclusione tempestiva e obbligatoria dell'accordo in sospeso tra il Parlamento e la BEI;

46. si attende che le finalità del FEIS siano coerenti con gli obiettivi di politica pubblica della BEI e che il livello degli investimenti BEI nel 2016 venga adeguato per tener conto anche delle operazioni del FEIS;

47. sottolinea che del FEIS dovrebbero beneficiare tutti gli Stati membri, senza alcuna preallocazione settoriale o regionale, e che tale fondo dovrebbe essere altresì coerente con le iniziative di investimento in corso a livello regionale o locale; pone l'accento sul fatto che i finanziamenti FEIS dovrebbero essere destinati anche a progetti su piccola scala;

48. riconosce le sfide insite nel fatto di creare e rendere rapidamente operativa una riserva FEIS di progetti strategici; valuta positivamente l'istituzione da parte della BEI del polo europeo di consulenza sugli investimenti, inteso a fornire assistenza tecnica e consulenza specialistica ai potenziali promotori; si attende che il meccanismo di assistenza tecnica funzioni efficacemente a livello locale e regionale;

Giovedì 28 aprile 2016

49. raccomanda che gli Stati membri designino banche promozionali nazionali e che vi sia una cooperazione più stretta tra la BEI e le banche nazionali di promozione, gli istituti finanziari e le piattaforme d'investimento, per mettere in comune e condividere competenze e conoscenze, nonché per allineare meglio le operazioni della BEI alle priorità politiche degli Stati membri; rammenta la necessità della piena trasparenza e dell'attribuzione di priorità all'orientamento ai risultati per quanto riguarda la partecipazione di banche e istituti di promozione nazionali ai progetti del FEIS;

50. chiede alla BEI di garantire che il FEIS non sia utilizzato come tacita espansione del capitale della BEI; invita quindi la BEI, in relazione agli impegni del FEIS, a verificare sempre, specificandolo, che siano soddisfatte le condizioni in materia di addizionalità stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1017, e in particolare che non siano escluse fonti di finanziamento private;

51. è preoccupato per il fatto che molti progetti selezionati durante la fase di stoccaggio avrebbero avuto accesso ai finanziamenti a condizioni normali e non soddisfano il requisito dell'addizionalità; ricorda che la garanzia del FEIS è stata concepita per consentire alla BEI di assumere maggiori rischi mantenendo al contempo il suo rating della tripla A; segnala che controllerà con estrema attenzione il rispetto di tale criterio;

52. si attende che il Gruppo BEI sia particolarmente vigile per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che prescrive che gli strumenti finanziari non generino «indebiti vantaggi, in particolare sotto forma di dividendi e di profitti indebiti a favore di terzi», dati i timori che il FEIS possa in qualche modo contribuire alla «socializzazione dei rischi e alla privatizzazione dei profitti», alla luce delle esperienze di finanziamento in casi quali il progetto Castor in Spagna o il progetto Passante di Mestre in Italia;

Esaminare l'iniziativa Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (PBI)

53. ritiene che occorra valutare attentamente quale sia l'impatto finanziario, sociale e ambientale dell'iniziativa Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (PBI); sollecita la Commissione ad avviare un processo di consultazione inclusivo e aperto a livello di Unione, con la partecipazione attiva di rappresentanti del Parlamento europeo, sul futuro di tali prestiti obbligazionari nel periodo 2016-2020, prima del completamento dell'attuale fase pilota dell'iniziativa;

Aggiornare la dimensione esterna delle operazioni BEI

54. si compiace del nuovo mandato esterno di finanziamento della BEI per il periodo 2014-2020, per il quale l'UE prevede una garanzia massima di 30 miliardi di EUR a copertura delle operazioni esterne della BEI, nonché dei suoi obiettivi principali, ossia lo sviluppo del settore privato locale, la realizzazione di infrastrutture socio-economiche, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione;

55. invita la BEI a prestare attenzione ai paesi terzi e alle regioni all'esterno dell'Unione che si trovano in situazioni di conflitto ed estrema povertà, al fine di conseguire l'obiettivo principale di ridurre il divario in termini di sviluppo tra l'UE e tali regioni, nonché di contribuire ai programmi di sostegno a favore delle PMI nei paesi partner commerciali, anche destinando fondi sufficienti allo strumento per le PMI nella zona di libero scambio globale e approfondita, concentrandosi in particolare sui paesi del Mediterraneo meridionale e sui paesi vicini dell'Europa orientale; invita la BEI a operare a fianco della Banca africana di sviluppo (BAfS) per il finanziamento di investimenti a lungo termine al servizio dello sviluppo economico; plaude al fatto che le sovvenzioni dell'UE siano sempre più integrate con i prestiti della BEI al fine di ottenere risultati migliori nei paesi partner dell'UE;

56. esorta la BEI a continuare a promuovere attivamente la crescita sostenibile sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, per favorire in tutto il mondo lo sviluppo sostenibile; sottolinea che la BEI, in quanto braccio finanziario dell'Unione, deve fare la sua parte per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; chiede che in sede di riesame intermedio del mandato in materia di prestiti esterni della BEI, nel 2016, si dedichi speciale attenzione all'agenda per lo sviluppo post-2015;

57. ricorda che la Banca europea per gli investimenti è il maggiore finanziatore straniero in Turchia e che, a seguito dell'apertura dei negoziati di adesione nel 2004, la BEI ha intensificato le sue operazioni di prestito a tale paese e messo a disposizione circa 23 miliardi di EUR negli ultimi dieci anni; deplora il fatto che, nonostante il persistere della crisi economica nell'UE, la Turchia è attualmente il primo beneficiario dei finanziamenti della BEI tra i paesi al di fuori dell'UE, con circa il 3,5 % dei prestiti totali accordati dalla BEI (2015); chiede che i finanziamenti accordati siano maggiormente condizionati al rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione;

Giovedì 28 aprile 2016

58. incoraggia la BEI a definire e applicare l'approccio esaustivo necessario per rispondere alle grandi sfide poste dai flussi migratori verso l'Europa, anche mediante il potenziamento delle operazioni nei paesi d'origine di tali flussi e nei paesi che confinano direttamente con i paesi d'origine;
59. invita la BEI, a tale riguardo, a concentrare le proprie attività a sostegno delle esigenze di investimento nelle infrastrutture urbane, sanitarie, educative e sociali, stimolando le attività economiche in grado di creare nuove opportunità di lavoro e promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi terzi;
60. sottolinea che la BEI ricopre un ruolo importante ai fini della promozione delle priorità e degli obiettivi di politica estera dell'Unione; raccomanda di rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra la BEI e i servizi e gli strumenti di politica esterna dell'Unione; chiede la continuazione e il miglioramento delle valutazioni sistematiche ex ante ed ex post riguardanti l'impatto economico, sociale e ambientale dei progetti sostenuti dalla BEI alla luce degli obiettivi del SEAE e dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, di cui all'articolo 21 TUE nonché al quadro strategico dell'UE e al relativo piano d'azione in materia di diritti umani; chiede, riguardo agli investimenti extra-UE, un rapporto più dettagliato in merito alle eventuali perdite e a come e in quali casi sia stato utilizzato lo strumento di garanzia; si compiace del fatto che la BEI abbia tenuto una serie di seminari sul tema imprese e diritti umani;
61. invita la BEI a fornire al Parlamento europeo e al pubblico informazioni dettagliate sui finanziamenti BEI in Ucraina e sui risultati dell'attività del difensore civico per le imprese in tale paese;
62. plaude alla soluzione trovata congiuntamente alla Banca mondiale che consente alla BEI di contribuire ad agevolare gli acquisti di gas da parte dell'Ucraina;
63. esprime l'intenzione di sorvegliare attentamente l'attuazione del mandato esterno della BEI prima della revisione intermedia, tenendo conto della potenziale attivazione di un importo supplementare di 3 miliardi di EUR; conferma il proprio impegno a esaminare attentamente le prime «relazioni sulla realizzazione dei progetti», che dovranno essere pubblicate nell'ambito del mandato di prestito esterno per il periodo 2014-2020; chiede che la Corte dei conti europea elabori una relazione speciale sul rendimento delle attività di prestito esterne della BEI e sulla loro conformità con le politiche UE;

Rafforzare il quadro di governance, trasparenza e controllo della BEI

64. valuta positivamente l'elevata qualità degli attivi della BEI, con un'incidenza dei prestiti deteriorati sul portafoglio totale di prestiti prossima allo zero (0,2 %), e la sua gestione prudente della liquidità; ritiene fondamentale che la BEI mantenga la tripla A del suo rating di credito affinché possa continuare ad accedere ai mercati internazionali dei capitali alle migliori condizioni di finanziamento;
65. propone che la BEI rafforzi le sue capacità di analisi settoriale e pubblici dati statistici aggregati, nonché informazioni su sottoprogetti, per facilitare un approccio mirato a determinati settori o tipologie di PMI; insiste sulla necessità di inserire nella relazione annuale della BEI un'analisi più completa e dettagliata dei fabbisogni d'investimento dell'Unione per settore di attività, onde poter identificare eventuali settori in cui gli investimenti risultano carenti rispetto a quanto necessario per il conseguimento delle priorità dell'UE; ritiene necessario che la BEI valuti la capacità dei propri strumenti d'investimento di correggere tali carenze;
66. sottolinea l'importanza attribuita dalla BEI alla sua politica di tolleranza zero nei confronti della frode, della corruzione e della collusione e al suo impegno a rispettare norme rigorose in materia di integrità e deontologia; plaude, in questo contesto, all'approvazione da parte del Consiglio della BEI di una politica antifrode aggiornata nonché alla relazione annuale 2014 del Gruppo BEI sulle attività antifrode; si attende che la BEI interrompa l'erogazione di prestiti a favore di progetti attualmente oggetto di indagini su scala nazionale o europea per corruzione;
67. valuta positivamente l'adozione, nel luglio 2014, della revisione del quadro antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML-CFT) del Gruppo BEI; incoraggia la BEI a proseguire il dialogo con la società civile sul miglioramento della sua politica nei confronti delle giurisdizioni non cooperative; invita la BEI a istituire una nuova politica sulla tassazione responsabile, partendo dalla revisione della sua politica sulle giurisdizioni non cooperative nel 2016; invita la BEI a subordinare la concessione di finanziamenti, sia diretti sia tramite intermediari, alla divulgazione di dati sugli aspetti fiscali paese per paese secondo le indicazioni della disposizione della CRD IV per gli istituti di credito, nonché alla divulgazione di informazioni sulla proprietà effettiva;

Giovedì 28 aprile 2016

68. invita la BEI, nel contesto delle valutazioni ex-ante sulle imprese soggette a indagini giudiziarie, ad aggiornare le sue politiche in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e del crimine organizzato;
69. prende atto della relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2014; insiste sulla necessità di conseguire i massimi livelli di trasparenza e responsabilità istituzionale garantendo la diffusione proattiva presso il pubblico di informazioni di bilancio dettagliate e corrette nonché l'accesso ai dati finanziari relativi ai progetti finanziati dalla BEI;
70. chiede massima trasparenza e pubblicità riguardo al sistema degli appalti e subappalti e che sia in ogni caso garantito l'accesso del Parlamento alle informazioni e alla documentazione finanziaria in merito;
71. incoraggia la BEI a rispettare scrupolosamente gli obblighi relativi al registro pubblico delle informazioni ambientali, di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione della convenzione di Aarhus, e a continuare a presentare relazioni periodiche sulle sue attività di prestito esterne all'UE, conformemente alle norme dell'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI);
72. ribadisce che la BEI dovrebbe potenziare le sue attività di due diligence così da migliorare la qualità delle informazioni sui beneficiari finali e prevenire con maggiore efficacia operazioni con intermediari finanziari aventi precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e impatti dannosi sul piano sociale e ambientale oppure registrati in piazze finanziarie offshore o in paradisi fiscali che si avvalgono di pratiche di pianificazione fiscale aggressiva; invita la BEI a non ricorrere all'Iniziativa sulle obbligazioni di progetto (project bond) per finanziare attività infiltrate dalla criminalità organizzata; sottolinea ancora una volta la necessità che la BEI, unitamente alla Commissione, stili un elenco pubblico rigoroso di criteri per la selezione degli intermediari finanziari;
73. invita la BEI a elaborare norme più severe sui conflitti d'interesse e criteri chiari, rigorosi e trasparenti per i partenariati pubblico-privato beneficiari di finanziamenti, in modo da garantire un'equa ripartizione tra partner pubblici e privati non solo degli aspetti dei progetti relativi agli investimenti, ma anche dei rischi che questi ultimi comportano, onde tutelare l'interesse pubblico; chiede alla BEI di rafforzare la base di conoscenza per la partecipazione di governi, regioni e comuni alle strutture di partenariato pubblico-privato, anche fornendo loro linee guida;
74. invita la BEI ad assicurare che le società partecipanti a progetti da essa cofinanziati siano tenute a rispettare il principio della parità e trasparenza delle retribuzioni e il principio della parità di genere quali espressi nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; sottolinea inoltre che, nel decidere quali progetti finanziare, la BEI dovrebbe tener conto delle misure adottate dalle società candidate in materia di responsabilità sociale d'impresa;
75. ritiene che sarebbero utili periodici aggiornamenti sui costi e le commissioni di gestione a carico della BEI e sull'impatto dei progetti finanziati in termini di occupazione e valore aggiunto economico.
76. raccomanda la pubblicazione sul sito web della BEI di documenti non riservati, come i piani operativi relativi ai passati esercizi, gli accordi interistituzionali e i memorandum, nonché altri accordi pertinenti, così come la pubblicazione regolare dei verbali degli organi di gestione della BEI, a partire da gennaio 2016; ritiene che un migliore accesso del pubblico ai documenti costituisca un elemento fondamentale ai fini della trasparenza, della responsabilità e dell'integrità dell'istituzione;
77. valuta positivamente il processo di revisione della politica attuata in relazione al meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI, avviato nel settembre 2015, e l'apertura della consultazione pubblica ai pertinenti portatori d'interesse; si attende che la revisione in corso di tale meccanismo ne migliori e rafforzi l'indipendenza e l'efficacia e contribuisca anche ad accrescere l'efficacia ed efficienza dell'ufficio responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce; invita il Comitato direttivo della BEI a tenere conto delle raccomandazioni di tale ufficio e a dar seguito ai pareri del Mediatore europeo; chiede che vi sia un flusso costante di informazioni tra l'ufficio interno alla BEI responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce e il Consiglio di amministrazione della BEI; ritiene che non vi sia necessità di aggiornare il memorandum d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo affinché quest'ultimo eserciti più attivamente il suo controllo esterno sulla BEI e per migliorare le procedure di monitoraggio e una maggiore responsabilità della BEI;

Giovedì 28 aprile 2016

78. valuta positivamente le relazioni annuali del Comitato di verifica della BEI per l'esercizio finanziario 2014 ed esorta gli organi competenti della BEI a garantire l'assoluto rispetto delle migliori prassi bancarie prudenziali nei settori in cui nel 2014 non è stata conseguita piena conformità; prende atto dell'intenzione della direzione della BEI di riorganizzare le funzioni di controllo della Banca; appoggia la richiesta avanzata dal Comitato di verifica in merito a un piano di attuazione in proposito e la sua intenzione di seguire attentamente i futuri sviluppi; appoggia il fatto che il Comitato di verifica abbia messo in guardia la direzione e i servizi della BEI quanto alla necessità che la BEI mantenga la sua capacità senza indebolire l'attuale quadro di controllo interno;

79. ritiene che le relazioni annuali della BEI dovrebbero porre maggiormente l'accento sui risultati dei progetti portati a termine; invita in tale contesto la BEI, in collaborazione con i partner partecipanti ai progetti, a preparare per ciascun progetto completato una serie di risultati che consenta di valutare l'efficacia dei finanziamenti della BEI;

80. rileva che il 27 ottobre 2015 scade l'accordo tripartito di cui all'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, che disciplina la cooperazione tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti per quanto riguarda le modalità del controllo esercitato dalla Corte sull'attività della BEI relativa alla gestione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri; invita le tre istituzioni a cooperare nel processo di rinnovo e aggiornamento di detto accordo e a garantire che il nuovo accordo copra tutti gli strumenti o le iniziative BEI, nuovi ed esistenti, concernenti risorse pubbliche provenienti dal bilancio dell'Unione o dal Fondo europeo di sviluppo; chiede a tale riguardo che la Corte dei conti europea sia dotata di maggiori poteri al fine di valutare e riferire in maniera più approfondita in merito a pratiche di prestito, strumenti e iniziative della BEI qualora siano direttamente connessi con l'uso degli stanziamenti di bilancio dell'UE;

Verso una responsabilità globale nei confronti del Parlamento

81. ritiene che la complessità e il volume crescenti delle operazioni della BEI, unitamente alle incertezze che permangono sui mercati finanziari, rendano oltremodo necessario trovare soluzioni atte a porre in essere un'efficace vigilanza bancaria prudenziale sulla BEI; si rammarica, pertanto, del fatto che le proposte avanzate in passato dal Parlamento concernenti l'introduzione di una vigilanza regolamentare prudenziale esterna non siano state prese in considerazione né dalla Commissione né dalla BEI;

82. incoraggia gli sforzi profusi dalle parti coinvolte per elaborare un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BEI che preveda una maggiore cooperazione tra le due istituzioni; chiede un dialogo regolare e strutturato tra il presidente della BEI e il Parlamento europeo per garantire un maggiore controllo parlamentare delle attività della BEI; invita inoltre la BEI, nel quadro dell'accordo interistituzionale, a sottoscrivere un accordo con il Parlamento che consenta ai deputati di presentare interrogazioni direttamente al presidente della BEI ricevendo una risposta nei tempi convenuti, come già avviene nel caso del presidente della BCE;

o

o o

83. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0201

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto umanitario internazionale**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (2016/2662(RSP))**

(2018/C 066/03)

Il Parlamento europeo,

- visti le Convenzioni di Ginevra e gli altri strumenti giuridici concernenti il diritto internazionale umanitario (DIU),
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
- visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale,
- viste le conclusioni del Consiglio del 10 e 11 dicembre 2015 sul processo preparatorio del vertice umanitario internazionale,
- visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'8 dicembre 2009 sulla promozione dell'osservanza del diritto internazionale umanitario,
- visti gli orientamenti aggiornati dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario ⁽¹⁾,
- visti i «principi di partenariato» (quali approvati dalla Piattaforma umanitaria globale) del 12 luglio 2007,
- visto il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite per il vertice umanitario mondiale del 2 febbraio 2016, dal titolo «One humanity, shared responsibility» (Una sola umanità, una responsabilità condivisa),
- viste la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1998, adottata il 12 luglio 2011, e la risoluzione n. 2143, adottata il 7 marzo 2014, riguardanti la protezione dei minori interessati da conflitti armati,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/290 del 9 luglio 2010 sul diritto all'istruzione in situazioni di emergenza,
- viste le sue risoluzioni del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen ⁽²⁾, del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» ⁽³⁾, del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate ⁽⁴⁾, del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati ⁽⁵⁾, e del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria ⁽⁶⁾,
- viste la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1502 (2003), sulla violenza nei confronti degli operatori umanitari, e la risoluzione n. 2175 (2014) sulla protezione dei civili colpiti dai conflitti armati,
- viste la dichiarazione sulle scuole sicure del maggio 2015, sottoposta ad approvazione nel corso della conferenza di Oslo sulle scuole sicure organizzata dal ministero degli Affari esteri della Norvegia nel maggio 2015, nonché le relative linee guida per proteggere scuole e università da un uso militare durante i conflitti armati,

⁽¹⁾ GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0066.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0051.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0418.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0172.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0459.

Giovedì 28 aprile 2016

- vista la nota di orientamento sugli attacchi contro le scuole e gli ospedali intesa a garantire assistenza a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio, segnalazione e sostegno, pubblicata il 21 maggio 2014 dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini nei conflitti armati,
 - vista la risoluzione sul rafforzamento dell'osservanza del diritto internazionale umanitario, adottata il 10 dicembre 2015 dalla 32^a conferenza internazionale della Croce rossa e del Movimento della Mezzaluna rossa,
 - visti il rapporto del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) relativo al progetto «L'assistenza sanitaria in pericolo» e il suo rapporto sulla violenza contro le strutture sanitarie e il personale sanitario,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la comunità internazionale ha assistito negli ultimi anni a una spaventosa tendenza a sferrare attacchi contro ospedali e scuole in conflitti armati nel mondo, come ad esempio i più recenti attacchi contro gli ambulatori di Medici senza frontiere (MSF) a Kunduz (Afghanistan) il 3 ottobre 2015, a Razah (Yemen) il 10 gennaio 2016, e in alcune città siriane nel conflitto in corso; che si è assistito a un aumento senza precedenti del rifiuto di aiuti e di accesso umanitari, dell'esecuzione di civili e di personale umanitario, della detenzione in condizioni drammatiche e di civili utilizzati come ostaggi e ridotti in schiavitù; che le crescenti necessità e sfide, la mancanza di impegni costanti e l'aumento del costo dell'assistenza umanitaria hanno contribuito a far sì che l'attuale sistema umanitario raggiungesse il limite, costringendo diverse organizzazioni a sospendere temporaneamente l'assistenza alimentare, la fornitura di un rifugio e altre operazioni umanitarie fondamentali per la sopravvivenza;
- B. considerando che il 23 e 24 maggio 2016 si terrà a Istanbul il primo vertice umanitario mondiale; che, nel proprio rapporto destinato al vertice umanitario mondiale dal titolo «Una sola umanità, una responsabilità condivisa», il Segretario generale delle Nazioni Unite richiama l'attenzione su quanto definisce «l'impudente e brutale erosione del rispetto dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario» in situazioni di conflitto armato, che minaccia di provocare un ritorno all'epoca della guerra senza limiti; che, secondo il rapporto, l'incapacità di sollecitare e promuovere l'osservanza di tali norme e di sostenere gli attuali meccanismi di applicazione, monitoraggio e responsabilità contribuisce a tale erosione;
- C. considerando che il diritto internazionale umanitario (DIU), noto anche come diritto dei conflitti armati, è destinato ad alleviare gli effetti del conflitto armato proteggendo coloro che non partecipano al conflitto e regolamentando i mezzi e i metodi di guerra;
- D. considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è chiamato a svolgere un chiaro ruolo nel garantire il rispetto del diritto internazionale relativo alla tutela di tutti gli operatori umanitari;
- E. considerando che è necessario rafforzare la protezione degli operatori umanitari senza effettuare distinzioni tra personale internazionale e locale per quanto concerne le misure di sicurezza;
- F. considerando che la crescente comparsa di attori non statali, gruppi terroristici e altre entità nei conflitti armati rappresenta una sfida per l'applicazione del diritto internazionale umanitario; che tutte le parti di un conflitto, comprese le parti governative e non governative armate, devono garantire agli attori umanitari l'accesso necessario ad assistere le popolazioni civili vulnerabili e colpite dai conflitti;
- G. considerando che i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nonché le norme essenziali del diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo sanciti dalla convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi devono essere al centro di ogni azione umanitaria; che la protezione degli sfollati deve essere garantita senza condizioni, e che l'indipendenza degli aiuti, vale a dire la libertà da qualsiasi considerazione politica, economica o di sicurezza e da ogni sorta di discriminazione, deve prevalere;
- H. considerando che gli ospedali e il personale medico sono specificamente tutelati dal diritto internazionale umanitario e che ogni attacco deliberato contro civili e infrastrutture civili è chiaramente vietato dal diritto internazionale umanitario e da esso considerato una grave violazione;

Giovedì 28 aprile 2016

- I. considerando che lo statuto di Roma della Corte penale internazionale considera gli attacchi contro gli operatori umanitari alla stregua di crimini di guerra; considerando che esso sottolinea anche che attaccare intenzionalmente gli edifici dedicati al culto, all'istruzione, alle arti, alla scienza o a scopi di beneficenza, nonché i monumenti storici costituisce un crimine di guerra;
- J. considerando che gli edifici e i beni delle Nazioni Unite, tra cui scuole e centri sanitari, sono inviolabili e tutelati conformemente alla convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946;
- K. considerando che il CICR ha dichiarato altresì che il dovere di indagare su presunti crimini di guerra costituisce una norma del DIU consuetudinario, che si applica ai conflitti armati sia internazionali che non internazionali;
- L. considerando che alcuni gruppi armati si oppongono all'insegnamento laico e all'istruzione femminile, oppure alla fornitura di cure alle ragazze da parte di personale medico di sesso maschile, e ostacolano quindi l'accesso a tali servizi; che il clima di insicurezza generalizzato risultante dai conflitti impedisce altresì l'accesso di bambini, insegnanti e personale medico alle scuole e agli ospedali; che le donne e i bambini affrontano rischi maggiori a causa dello sfollamento e del tracollo delle normali strutture di protezione e sostegno; che il diritto internazionale umanitario stabilisce che alle donne e alle ragazze violentate in guerra siano garantiti senza discriminazione tutti i trattamenti medici necessari;
- M. considerando che, al 14 marzo 2016, 52 paesi, compresi numerosi ma non tutti gli Stati membri dell'UE, hanno avallato la dichiarazione sulle scuole sicure a seguito della conferenza di Oslo in materia, svoltasi nel maggio 2015;
- N. considerando che il Consiglio Affari esteri, nell'adottare gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario, ha evidenziato l'importanza di affrontare con efficacia il lascito delle gravi violazioni, sostenendo opportuni meccanismi di responsabilità, inoltre ha evidenziato il ruolo chiave che la Corte penale internazionale (CPI) può svolgere nei casi in cui lo Stato o gli Stati in questione siano incapaci o non disposti a esercitare la propria giurisdizione; che gli orientamenti dell'UE impegnano i «pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio» a monitorare le situazioni in cui potrebbe essere applicabile il DIU e, in tali casi, a raccomandare azioni destinate a promuoverne l'osservanza (paragrafo 15, lettera a));
- O. considerando che, tra il 2012 e il 2015, il CICR ha organizzato una vasta consultazione sul modo in cui rafforzare la protezione giuridica delle vittime di conflitti armati e potenziare l'efficacia dei meccanismi di osservanza del DIU;
- P. considerando che gli orientamenti aggiornati dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario fanno riferimento agli svariati mezzi di azione a disposizione dell'UE nelle sue relazioni con i paesi terzi a tale riguardo, tra cui dialogo politico, dichiarazioni pubbliche generali, misure restrittive, cooperazione con altri organismi internazionali, operazioni di gestione delle crisi, responsabilità individuale, formazione e controllo delle esportazioni di armi;
- Q. considerando che gli Stati partecipanti alla 32^a Conferenza internazionale della Croce rossa e del Movimento della Mezzaluna rossa nel dicembre 2015 non sono stati in grado, in ultima analisi, di trovare un accordo su un nuovo meccanismo proposto dal CICR e dal governo svizzero per rafforzare l'osservanza del DIU; che gli Stati partecipanti hanno deciso di avviare un nuovo processo intergovernativo per individuare soluzioni che permettano di rafforzare l'applicazione del DIU, allo scopo di presentarne l'esito alla prossima conferenza internazionale che si svolgerà nel 2019;
- R. considerando che il capitolo sugli aiuti umanitari dell'UE, pari a 909 milioni di EUR nel 2015, rappresenta meno dell'1 % del bilancio totale dell'UE; che un collegamento migliore tra soccorso e assistenza a lungo termine può rappresentare uno dei mezzi per ridurre l'attuale discrepanza tra le vaste esigenze umanitarie e le risorse disponibili;

Giovedì 28 aprile 2016

1. ribadisce il contributo fondamentale del diritto internazionale umanitario alla storia moderna dell'umanità e invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a cogliere l'occasione del vertice umanitario mondiale per ribadire la centralità del diritto internazionale umanitario e la protezione da esso offerta;
2. deplora profondamente il mancato rispetto del diritto internazionale umanitario ed esprime la propria costernazione e profonda preoccupazione per gli attacchi mortali diretti contro ospedali, scuole e altri obiettivi civili, che si verificano con una frequenza sempre più allarmante nell'ambito di conflitti armati in tutto il mondo, con pazienti, studenti, personale medico e docente, operatori umanitari, bambini e familiari che diventano bersagli e vittime; è del parere che alle condanne internazionali debbano far seguito indagini indipendenti e un'autentica assunzione di responsabilità; invita gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e il vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) a riconoscere la reale portata di questa situazione di emergenza e ad avvalersi di tutti gli strumenti a loro disposizione per affrontare tale questione;
3. condanna gli attacchi contro ospedali e scuole, che sono vietati dal diritto internazionale, riconoscendo che tali atti possono costituire gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949 nonché crimini di guerra ai sensi dello Statuto di Roma della CPI; esprime il convincimento che la salvaguardia delle strutture sanitarie e scolastiche in quanto spazi neutri e protetti durante le situazioni di conflitto armato debba essere garantita attraverso indagini trasparenti, indipendenti e imparziali sui brutali attacchi che si sono verificati e assicurando che tutte le parti in causa si assumano realmente la responsabilità per i reati commessi; sottolinea l'importanza di mantenere la distinzione tra operatori umanitari e militari nonché la necessità di astenersi dall'utilizzo dell'azione umanitaria per finalità militari e politiche, che pregiudica e mette a repentaglio le reali operazioni umanitarie e il relativo personale;
4. condanna il fatto che le parti coinvolte nei conflitti armati utilizzano gli ospedali e le scuole come bersagli da attaccare; ricorda che anche coloro che usano le persone o i beni protetti come scudi umani o per mimetizzarsi sono colpevoli di violazioni del DIU;
5. chiede alle parti in conflitto di rispettare i principi di base del DIU e di astenersi dal prendere deliberatamente di mira le infrastrutture civili; evidenzia l'importanza di rafforzare la sicurezza degli operatori umanitari per reagire più efficacemente agli attacchi; chiede pertanto che l'UE e i suoi Stati membri invitino le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a garantire la protezione degli operatori umanitari locali e internazionali;
6. rende omaggio al coraggio e alla dedizione ammirevoli di cui danno prova il personale medico locale e internazionale, gli insegnanti e gli operatori umanitari che lavorano nelle regioni interessate da conflitti;
7. evidenzia che il diritto alla salute è un diritto umano e invita le parti coinvolte nei conflitti armati a garantire la disponibilità, l'accessibilità, l'accettabilità e la qualità delle prestazioni mediche durante i conflitti armati;
8. sottolinea che, per affrontare le questioni dell'efficacia e delle carenze finanziarie nel settore umanitario, è necessaria una maggiore complementarietà tra aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo, e che ciò deve andare di pari passo con un aumento dei finanziamenti a favore degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo; invita l'UE, i suoi Stati membri e altri donatori internazionali ad aderire pienamente, in occasione del vertice umanitario mondiale, a tutti gli impegni fondamentali inclusi nell'agenda per l'umanità, che mira a ridurre l'impatto umanitario della condotta delle ostilità e a rendere possibile l'azione umanitaria;

Giovedì 28 aprile 2016

9. invita l'UE e i suoi Stati membri a esortare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, quali l'adozione di misure mirate, l'istituzione di missioni conoscitive o di commissioni d'inchiesta e i meccanismi giudiziari quali i deferimenti alla CPI; chiede che il potere di veto non sia utilizzato nelle decisioni del Consiglio di sicurezza sulle questioni relative all'azione umanitaria, che il rispetto delle norme del diritto internazionale che assicurano la protezione degli operatori umanitari sia rafforzato, che gli atti che potrebbero costituire una violazione di tali norme siano sistematicamente oggetto d'indagine e che i presunti responsabili di tali atti siano assicurati alla giustizia;

10. deplora che vari partner dell'UE e dei suoi Stati membri siano coinvolti in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario; invita l'UE a utilizzare tutti gli strumenti bilaterali a sua disposizione per promuovere con efficacia il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte dei suoi partner, anche tramite il dialogo politico, e, qualora tale dialogo risulti infruttuoso, a considerare ulteriori misure in conformità degli orientamenti dell'Unione per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario;

11. invita il VP/AR ad avviare un'iniziativa volta a imporre un embargo dell'UE sulle armi nei confronti dei paesi che sono responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, in particolare con riferimento agli attacchi deliberati contro infrastrutture civili; sottolinea che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi a tali paesi costituisce una violazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 ⁽¹⁾;

12. invita il Consiglio «Affari esteri» e il VP/AR a chiedere che i capimissione dell'UE e i pertinenti rappresentanti dell'UE (capi delle operazioni civili dell'UE, comandanti delle operazioni militari dell'UE e rappresentanti speciali dell'UE) riferiscano sui casi di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;

13. incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a sostenere pienamente l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite affinché tutti gli Stati membri dell'ONU colgano l'occasione del vertice umanitario mondiale per rinnovare l'impegno a proteggere i civili e a garantire i diritti umani di tutti attraverso il rispetto, l'attuazione e la promozione delle norme già concordate; sottolinea l'importanza attribuita dal Segretario generale delle Nazioni Unite al rafforzamento dei sistemi di indagine e giudiziari internazionali, compresa la CPI, a integrazione dei quadri nazionali, per porre fine all'impunità per le violazioni del DIU;

14. riconosce l'importanza degli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario, dal momento che nessun altro Stato od organizzazione ha adottato un documento equivalente; invita l'UE e i suoi Stati membri ad attuare efficacemente gli orientamenti dell'UE;

15. invita il Consiglio «Affari esteri» e il VP/AR a garantire che le politiche e le azioni dell'UE in materia di diritto internazionale umanitario siano sviluppate in modo coerente ed efficace e che l'attuazione degli orientamenti per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario rientri principalmente nell'ambito di competenza del gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto pubblico internazionale, presieduto dalla Presidenza del Consiglio; evidenzia, in tale contesto, che gli orientamenti dell'UE impegnano i «pertinenti Gruppi del Consiglio» a monitorare le situazioni in cui potrebbe essere applicabile il diritto internazionale umanitario e, in tali casi, a raccomandare azioni destinate a promuoverne l'osservanza; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire relazioni più dettagliate sull'attuazione degli orientamenti in situazioni di conflitto specifiche, in particolare nella relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia;

16. ricorda la posizione assunta negli orientamenti dell'UE, secondo cui si dovrebbe considerare la possibilità di valersi, se del caso, dei servizi della Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFCC), istituita ai sensi del protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che può essere di ausilio nel promuovere il rispetto del DIU grazie alla sua capacità di accertamento dei fatti e alle sue funzioni di mediazione; si rammarica che i servizi dell'IHFCC non siano stati utilizzati e invita le parti in causa a considerare la possibilità di una sua attivazione; invita tutti gli Stati membri a riconoscere la competenza dell'IHFCC;

⁽¹⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

Giovedì 28 aprile 2016

17. chiede che la comunità internazionale disponga di un maggiore spazio istituzionale per affrontare le preoccupazioni comuni in materia di attuazione del DIU; accoglie con favore l'impegno assunto dall'UE e dai suoi Stati membri nei confronti del CICR al fine di sostenere con vigore l'istituzione di un meccanismo efficace per il rafforzamento del rispetto del DIU, ma invita il VP/AR a riferire al Parlamento in merito ai suoi obiettivi e alla sua strategia per l'attuazione di tale impegno nell'ambito del prossimo processo intergovernativo per individuare soluzioni che permettano di rafforzare l'applicazione del DIU, come concordato alla 32^a conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nel dicembre 2015, che potrebbero rafforzare il sistema di governance del DIU;
 18. accoglie con favore la pratica dell'UE e dei suoi Stati membri di assumere impegni in occasione della conferenza del CICR; invita il VP/AR a riferire regolarmente in merito all'attuazione di tali impegni, in particolare includendo una sezione dettagliata nel capitolo sul DIU all'interno della relazione annuale del Consiglio sui diritti umani;
 19. invita le Nazioni Unite e l'UE a promuovere campagne volte ad assicurare che tutti gli attori, compresi i gruppi armati non statali, siano consapevoli degli obblighi che incombono loro in virtù del diritto internazionale e rispettino l'obbligo di agevolare l'assistenza umanitaria e la protezione delle persone sotto la loro influenza;
 20. invita gli Stati membri a dare l'esempio e ad adempiere al loro impegno di ratificare i principali strumenti di diritto internazionale umanitario e altri pertinenti strumenti giuridici che incidono sul diritto internazionale umanitario;
 21. ribadisce la sua profonda preoccupazione in merito all'uso di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale e rinnova il suo appello al Consiglio ad adottare una posizione comune dell'UE sull'utilizzo dei droni armati;
 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.
-

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0202

Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (2015/2287(INI))**

(2018/C 066/04)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 1, 10, 11 e 16 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visti gli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE,
 - visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 ⁽⁴⁾,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 ottobre 2013 nella causa C-280/11 P, Consiglio dell'Unione europea/Access Info Europe,
 - visto il pacchetto «Legiferare meglio» presentato dalla Commissione nel maggio 2015,
 - visti gli orientamenti politici del presidente Juncker per la Commissione,
 - viste le relazioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento sull'applicazione nel 2013 e 2014 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
 - visto il Libro verde della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni della Comunità europea, del 2007,
 - vista la relazione annuale 2014 del Mediatore europeo,
 - visti l'articolo 52 e l'articolo 116, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0141/2016),
- A. considerando che una completa trasparenza è alla base della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE, contribuisce alla presa di coscienza dei diritti derivanti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e alla consapevolezza e conoscenza del processo decisionale dell'UE, compresa la corretta attuazione delle procedure amministrative e legislative;

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 168 E del 16.6.2013, pag. 159.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0203.

Giovedì 28 aprile 2016

- B. considerando che il diritto di accesso ai documenti è un diritto fondamentale tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali e dai trattati, a cui il regolamento (CE) n. 1049/2001 ha dato attuazione al fine, in particolare, di garantirne un esercizio quanto più agevole possibile e promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti, assicurando un controllo democratico delle attività delle istituzioni e della loro conformità ai precetti sanciti nei trattati;

Trasparenza e democrazia

1. sottolinea che a molte delle raccomandazioni contenute nella sua risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti tra il 2011 e il 2013 le tre istituzioni non hanno dato un seguito adeguato; si rammarica in particolare del fatto che le istituzioni e gli organismi dell'UE non abbiano nominato all'interno delle proprie strutture di gestione un funzionario per la trasparenza, responsabile del rispetto e del miglioramento delle pratiche; sollecita le istituzioni a procedere quanto prima in tal senso;

2. evidenzia che le istituzioni dell'UE devono fondarsi, nelle loro azioni e politiche, sulla democrazia rappresentativa, come prevede l'articolo 10, paragrafo 1, TUE, e garantire il rispetto dei principi di piena trasparenza, condivisione, e corretta e tempestiva informazione dei cittadini; sottolinea che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce nella democrazia partecipativa uno dei principali principi democratici dell'UE, mettendo così in evidenza che le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini; sottolinea altresì che, quando la partecipazione dei cittadini al processo decisionale assume la forma di consultazioni pubbliche, le istituzioni devono tenere conto dell'esito di queste ultime;

3. ricorda che la trasparenza e il pieno accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni deve essere la regola, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001, e che, come già stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le eccezioni in esso contenute devono essere correttamente interpretate tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione e alle esigenze di democrazia, di più stretta partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di legittimità dell'amministrazione, di efficacia e di responsabilità nei confronti dei cittadini;

4. ritiene che le istituzioni, le agenzie e gli altri organismi dell'Unione europea continuino a non prendere pienamente in considerazione e a non attuare le norme e i cambiamenti previsti dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, soprattutto per quanto riguarda la democrazia partecipativa; prende atto e si compiace delle recenti sentenze della Grande Sezione della Corte di giustizia nelle cause *Digital Rights Ireland* ⁽¹⁾ e *Schrems* ⁽²⁾, in entrambe le quali la Corte si è basata sulla Carta nel dichiarare invalide, rispettivamente, la direttiva sulla conservazione dei dati ⁽³⁾ e la decisione sull'approdo sicuro ⁽⁴⁾; sottolinea che l'effettivo accesso del pubblico ai documenti e la gestione dei registri dei documenti devono basarsi su norme che rispettino adeguatamente gli articoli 41 e 42 della Carta;

5. sottolinea che nel garantire la trasparenza occorre rispettare la protezione della vita privata e dei dati;

6. rammenta che qualsiasi decisione di rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso, e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, che consenta ai cittadini di comprendere il rifiuto dell'accesso e di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso legali disponibili;

7. osserva che, per garantire la responsabilità e la legittimità di un sistema politico democratico nel rispetto dello Stato di diritto, i cittadini devono avere il diritto di conoscere e controllare:

— l'operato dei loro rappresentanti, una volta che questi sono stati eletti o nominati per ricoprire cariche in organismi pubblici;

— il processo decisionale (compresi i documenti divulgati, i soggetti coinvolti, i voti espressi, ecc.);

⁽¹⁾ Cause riunite C-293/12 e C-594/12. Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014.

⁽²⁾ Causa C-362/14. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015.

⁽³⁾ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

⁽⁴⁾ Decisione 2000/520/CE della Commissione del 26 luglio 2000.

Giovedì 28 aprile 2016

— il modo in cui viene stanziato e speso il denaro pubblico, e i risultati ottenuti;

ritiene pertanto necessaria la pubblicazione di un registro telematico che annoti tutte le voci summenzionate;

8. esorta la Commissione a designare un Commissario responsabile per la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti; invita il Vicepresidente della Commissione a presentare nel frattempo, e nel più breve tempo possibile, un piano d'azione ambizioso riguardante la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti, a riprova del fatto che la trasparenza è la pietra angolare di una migliore regolamentazione;

9. si rammarica che l'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni dell'UE continui a essere difficoltoso per i cittadini a causa della mancanza di un approccio comune alle istituzioni orientato ad agevolare l'accesso ai documenti e improntato ad una piena trasparenza, alla comunicazione e alla democrazia diretta; sollecita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a sviluppare ulteriormente un approccio più proattivo in materia di trasparenza rendendo accessibile al pubblico il maggior numero possibile di documenti in loro possesso, nel modo più semplice e agevole, fornendo su richiesta la traduzione in altre lingue ufficiali dell'UE e prevedendo adeguate, semplici e non dispendiose modalità di accesso alle informazioni, anche di tipo digitale e telematico, che tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità; ritiene in particolare che l'accessibilità delle informazioni dovrebbe essere migliorata mediante interfacce e sistemi di ricerca facili da utilizzare; chiede lo sviluppo di un punto di accesso comune ai portali delle tre istituzioni, sulla base del progetto pilota «Piattaforma online per la pubblicazione proattiva dei documenti delle istituzioni dell'UE», e l'armonizzazione dei portali di ricerca tra servizi della stessa istituzione (comprese le Direzioni generali della Commissione); invita inoltre le istituzioni a proseguire e rafforzare il lavoro di divulgazione della legislazione e delle politiche dell'UE; è del parere che, a tal fine, l'UE dovrebbe sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (social network, applicazioni per gli smartphone, ecc.), al fine di garantire un accesso completo e agevole alle informazioni;

10. si rammarica che i documenti ufficiali siano spesso classificati a un livello troppo elevato; ribadisce la sua posizione secondo cui bisognerebbe stabilire regole chiare e uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti; si rammarica che le istituzioni chiedano riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; rinnova alle istituzioni il suo invito a valutare e giustificare pubblicamente le richieste di riunioni a porte chiuse conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse al Parlamento dovrebbero essere valutate dall'Istituzione caso per caso; ritiene altresì che un'autorità di sorveglianza indipendente dovrebbe sovrintendere ai processi di classificazione e declassificazione;

11. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, meno complesse e più accessibili per la gestione dei reclami contro il rifiuto di accesso; ritiene che un approccio maggiormente proattivo contribuirebbe a garantire un'effettiva trasparenza nonché a evitare inutili contenziosi che potrebbero essere fonte di spese e oneri superflui sia per le istituzioni che per i cittadini;

12. sollecita tutte le istituzioni, in attesa della sua auspicata revisione, ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché la successiva giurisprudenza, integralmente e rispettandone la lettera e lo spirito, e a tenere conto dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali; invita in particolare il Consiglio, compresi i suoi organi preparatori, a rendere noti i processi verbali delle riunioni dei suoi gruppi di lavoro e altri documenti, alla luce della causa Access Info Europe, gli Stati membri che intervengono e le rispettive proposte; invita il Parlamento a mettere a disposizione gli ordini del giorno e le note di feedback delle riunioni dei coordinatori delle commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti, come pure, in linea di principio, tutti i documenti cui si fa riferimento in tali ordini del giorno, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, pubblicandoli sul sito web del Parlamento;

13. esorta tutte le istituzioni ad applicare, quando le informazioni richieste riguardano l'ambiente, le più rigorose disposizioni in materia di trasparenza contenute nel regolamento (CE) n. 1367/2006, e a rispettare il loro obbligo di pubblicare in modo proattivo le informazioni ambientali;

14. invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi interni in materia di segnalazione delle irregolarità, e chiede la protezione degli informatori; invita in particolare la Commissione a comunicare al Parlamento le proprie esperienze in relazione alle nuove norme sugli informatori adottate nel 2012 per il personale dell'UE e alle relative misure di esecuzione;

Giovedì 28 aprile 2016

Revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001

15. ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di accesso ai documenti copre tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE; ritiene pertanto necessario aggiornare con urgenza il regolamento (CE) n. 1049/2001 apportandovi modifiche sostanziali alla luce delle disposizioni del trattato e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; ritiene in particolare che sia fondamentale ampliare il campo di applicazione di detto regolamento al fine di includervi tutte le istituzioni europee che al momento non sono coperte, quali il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia e tutti gli organi e le agenzie dell'UE;

16. si rammarica che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia tuttora bloccata in sede di Consiglio e auspica che si compiano progressi in tempi brevi; chiede al Consiglio di adottare un approccio costruttivo, tenendo conto della posizione sopra citata del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisca i principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;

17. raccomanda la creazione, sulla base sia del regolamento (CE) n. 1367/2006 che del regolamento (CE) n. 1049/2001, di un unico insieme di principi disciplinanti l'accesso ai documenti che offra maggiore chiarezza ai cittadini;

18. si rammarica che siano stati compiuti scarsi progressi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativamente all'obbligo delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organi di tenere registri completi di documenti, come prevedono gli articoli 11 e 12 del regolamento stesso nonché il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali; chiede che sia definito un approccio comune relativamente ai registri, e invita le istituzioni dell'UE che non l'abbiano ancora fatto a procedere all'istituzione di registri di documenti, nonché a porre in atto misure volte a uniformare la classificazione e la presentazione dei documenti delle istituzioni; rinnova a tale proposito il proprio invito a istituire, oltre a un punto di accesso comune ai documenti dell'UE attraverso i portali delle tre istituzioni, procedure e criteri comuni per la registrazione e l'assegnazione a ciascun documento di un codice interistituzionale, di modo che possano infine essere istituiti un registro interistituzionale comune e, segnatamente, una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;

19. ricorda che, conformemente all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni sono tenute a «promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti» e a mettere a punto «le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal regolamento»; sottolinea che la trasparenza è strettamente correlata al diritto a una buona amministrazione, come stabilito dall'articolo 298 TFUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, e ribadisce il proprio invito ad adottare un regolamento sulle procedure amministrative della stessa amministrazione UE ⁽¹⁾;

20. rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il riferimento alla protezione dell'efficienza del processo decisionale è stato eliminato relativamente agli atti legislativi;

Trasparenza del processo legislativo

Triloghi

21. evidenzia che la trasparenza del processo legislativo riveste la massima importanza per i cittadini; chiede alle istituzioni di rendere disponibili i documenti che sono parte del processo legislativo o ad esso collegati; ritiene, in particolare, che le istituzioni dell'UE dovrebbero rendere accessibile al pubblico il maggior numero possibile di documenti attraverso i loro siti web e dovrebbero considerare la possibilità di utilizzare «La tua Europa» quale portale unico dell'UE accessibile al pubblico per facilitare la consultazione;

22. prende atto dell'indagine del Mediatore volta a monitorare i triloghi, che rappresentano la prassi consolidata attraverso cui è adottata la maggior parte della legislazione dell'UE; incoraggia a tale riguardo il Mediatore, nell'ambito del mandato conferitogli dai trattati e dal suo statuto, a fare pieno uso dei suoi poteri di indagine;

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17).

Giovedì 28 aprile 2016

23. sottolinea che il ricorso ai triloghi, sebbene non formalmente previsto dai trattati, è diventato un modo comunemente ammesso per raggiungere il consenso tra i colegislatori e accelerare la procedura legislativa stabilita dal trattato; osserva che, di conseguenza, si fa ricorso ai comitati di conciliazione solo in terza lettura e in ultima istanza;

24. si rammarica che i cittadini non abbiano nessun potere di controllo sui negoziati di trilogio; esprime preoccupazione quanto agli abusi che tale prassi legislativa potrebbe comportare, in particolare per quel che riguarda l'introduzione, durante i triloghi, di nuovi elementi legislativi che non poggiano né su una proposta della Commissione né su un emendamento del Parlamento, cosa che può avere come effetto l'elusione della procedura legislativa ordinaria e del controllo pubblico;

25. si rammarica del fatto che, a causa della fuga di documenti di trilogio formali e informali, la disparità di accesso ai documenti, e quindi al processo legislativo, vada a beneficio di gruppi di interesse ben informati e con buoni contatti; osserva che le fughe di documenti si verificherebbero con meno frequenza se i documenti di trilogio fossero proattivamente pubblicati senza ritardi su una piattaforma di facile accesso;

26. ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce il rischio di pressioni esterne, e che ciò può rappresentare un motivo legittimo per limitare l'accesso ai documenti attinenti al processo decisionale, a condizione che la realtà di tali pressioni esterne sia stabilita con certezza e che venga dimostrata l'esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile di grave pregiudizio della decisione da adottare a causa di dette pressioni esterne⁽¹⁾; è preoccupato per via del fatto che l'attuale prassi potrebbe favorire un più ampio accesso da parte dei lobbisti, e non del pubblico, a fasi decisive del processo legislativo;

27. sottolinea, pur riconoscendo l'importanza e l'efficacia dei triloghi, che le attuali procedure a essi applicabili fanno nascere preoccupazioni riguardo al carattere aperto della procedura legislativa; chiede che le istituzioni coinvolte assicurino una maggiore trasparenza dei triloghi informali al fine di rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare le informazioni pertinenti che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo, come afferma la Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite Svezia e Turco/Consiglio, garantendo nel contempo ai colegislatori uno spazio di riflessione adeguato; invita le istituzioni dell'UE a moltiplicare in seno alla commissione parlamentare competente i resoconti sull'andamento dei negoziati di trilogio; ritiene che, quando si producono documenti nel quadro dei triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, se disponibili, detti documenti sono legati alle procedure legislative e non possono in linea di principio essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi; è del parere che un elenco delle riunioni di trilogio e dei suddetti documenti dovrebbe essere direttamente accessibile sul sito web del Parlamento; ricorda che il futuro accordo interistituzionale «Legiferare meglio» comprende una base di dati sui fascicoli legislativi e che, se adottato, riguarderà anche una gestione adeguata dei triloghi;

Emendamenti di Aula

28. si rammarica del fatto che, al momento della registrazione degli emendamenti di Aula firmati da almeno 40 deputati, siano pubblicati solo i nomi di alcuni cofirmatari; ritiene che dovrebbero essere pubblicati i nomi di tutti i cofirmatari;

Registro obbligatorio delle lobby

29. invita la Commissione a presentare senza ulteriori indugi la sua proposta di accordo interistituzionale che istituisce un registro interistituzionale obbligatorio dei rappresentanti d'interesse nonché dei rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni regionali che operano presso le istituzioni, e chiede che si attribuisca alla questione la massima priorità; chiede altresì che in tale registro siano riportate informazioni dettagliate su chi svolge attività di lobbying, per conto di chi, con quali mezzi, obiettivi e dotazioni finanziarie;

30. incoraggia i deputati al Parlamento europeo e i rappresentanti del Consiglio a seguire quanto già praticato dalla Commissione sulla base della sua decisione del 25 novembre 2014, ossia a pubblicare informazioni relative alle riunioni che si tengono tra loro o i membri del loro ufficio, da un lato, e le parti interessate e la società civile, dall'altro;

⁽¹⁾ Causa T-144/05, Pablo Munoz/Commissione, punto 86.

Giovedì 28 aprile 2016

31. invita il Parlamento, quale passo iniziale in questa direzione, a mettere a disposizione dei deputati che desiderino riferire sui loro contatti con i lobbisti un modello per i relatori allegabile alle loro relazioni, nonché uno spazio riservato a questo tipo di informazioni sulle pagine web del Parlamento per i singoli deputati;

Atti delegati

32. sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 e per garantire un pieno controllo parlamentare, democratico e trasparente, bisognerebbe rendere accessibili anche i documenti prodotti nel quadro della procedura di delega delle competenze (atti delegati), poiché rappresentano una parte importante della legislazione europea, e che per questo motivo dovrebbe essere pienamente garantito un controllo parlamentare e democratico adeguato e trasparente; si rammarica, in particolare, a tale riguardo, della mancanza di trasparenza delle autorità europee di supervisione (ABE, EIOPA, ESMA) dovuta al mancato coinvolgimento dei colegislatori; nota con disappunto che non è ancora stato istituito un registro unico che raccolga tutta la legislazione di secondo livello e chiede alla Commissione di istituirne uno senza ritardi;

Accordi internazionali

33. ricorda l'effetto vincolante e l'impatto degli accordi internazionali sulla legislazione dell'UE, e sottolinea la necessità di assicurare la trasparenza dei negoziati durante l'intero processo, incluso l'obbligo per le istituzioni di pubblicare il mandato a negoziare conferito al negoziatore dell'UE senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione; ritiene che i documenti relativi agli accordi internazionali dovrebbero in linea di principio essere pubblici, fatte salve le legittime eccezioni e senza compromettere la fiducia necessaria tra le parti interessate ai fini dello svolgimento di negoziati efficaci; si rammarica che la Commissione e il Consiglio classifichino sistematicamente tutti i documenti relativi ai negoziati, limitando così l'accesso dei cittadini alle informazioni; insiste sul fatto che il pubblico dovrebbe avere accesso a tutti i documenti negoziali pertinenti, compresi i documenti sui quali le parti hanno già trovato un accordo, ad eccezione di quelli che sono considerati sensibili, sulla base di una chiara giustificazione caso per caso, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001;

34. ricorda alla Commissione che, in conformità dell'articolo 218 TFUE, il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati; invita altresì la Commissione a valutare, in ogni fase, quali documenti e quali informazioni possano essere messi proattivamente a disposizione del pubblico;

Trasparenza del processo amministrativo

35. ricorda che la trasparenza rafforza il principio di buona amministrazione quale previsto all'articolo 41 della Carta e all'articolo 298 TFUE, e contribuisce a implementarlo; invita quindi le istituzioni dell'UE ad assicurare che le loro procedure amministrative interne garantiscano questo obiettivo;

36. chiede alle istituzioni dell'UE di definire norme comuni su come espletare le procedure amministrative e su come presentare, classificare, declassificare, registrare e divulgare i documenti amministrativi; auspica che una proposta legislativa in tal senso possa essere presentata in tempi brevi;

Procedure di infrazione

37. si rammarica della scarsa trasparenza delle procedure di messa in mora e di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri; chiede, in particolare, che i documenti inviati dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di tali procedure, e le relative risposte, siano accessibili al pubblico; chiede inoltre che le informazioni relative all'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea siano pubblicate proattivamente;

Gestione dei Fondi strutturali e altre questioni

38. invita gli Stati membri a garantire la piena accessibilità e l'effettiva trasparenza delle informazioni relative ai negoziati sui programmi operativi nazionali e regionali;

39. ritiene che una trasparenza completa dei dati e l'accessibilità di questi ultimi siano fondamentali per prevenire e combattere ogni abuso e frode; invita a questo proposito la Commissione a rendere obbligatoria la pubblicazione dei dati riguardanti tutti i beneficiari di finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali, compresi i subcontraenti; ribadisce che la piena trasparenza della spesa pubblica nell'UE è essenziale per garantire la rendicontabilità e la lotta alla corruzione;

Giovedì 28 aprile 2016

40. invita la Commissione a verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi di informazione e comunicazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013 imponendo, se necessario, le sanzioni previste in caso di violazione dei predetti obblighi;
41. sottolinea che, sebbene siano stati compiuti progressi per quanto riguarda le informazioni fornite sul sito web del Parlamento in merito alle varie indennità spettanti ai deputati e alle norme che le disciplinano, tale politica dovrebbe essere portata avanti tenendo conto delle migliori prassi dei parlamenti nazionali e delle azioni già intraprese dai singoli deputati; incoraggia quindi tutti i deputati a impegnarsi in tale sforzo divulgando proattivamente le informazioni riguardanti le loro attività specifiche e l'utilizzo delle spese, di modo che il Parlamento rimanga in prima linea nell'impegno a perseguire la trasparenza e l'apertura nell'UE, nonché al fine di assicurare una maggiore responsabilità pubblica in relazione ai fondi pubblici;
42. prende atto dei cambiamenti apportati dalla BCE alla sua politica in materia di trasparenza, in virtù dei quali attualmente essa pubblica i processi verbali delle riunioni del suo consiglio direttivo, ma si rammarica del fatto che la BCE sia ancora molto in ritardo sul tema rispetto ad altre banche centrali del mondo; attende l'implementazione di altre misure volte a migliorare la trasparenza dei suoi canali di comunicazione;
43. auspica inoltre che, in futuro, siano resi pubblici tutti i documenti riguardanti le decisioni prese all'interno del processo di verifica della qualità degli attivi, al fine di garantire parità di condizioni a livello dell'UE; si augura che i requisiti di trasparenza siano applicati anche al meccanismo di risoluzione unico (SRM), in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento SRM, applicabile a partire dal 1° gennaio 2016;
44. invita il comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 a operare più attivamente e a riferire alle commissioni competenti in merito alle questioni discusse; lo invita a riunirsi con maggiore regolarità nonché ad avviare discussioni e deliberazioni interne, sollecitando e prendendo in esame i contributi della società civile, del Mediatore europeo e del Garante europeo della protezione dei dati; lo invita inoltre ad affrontare con urgenza le questioni menzionate nella presente risoluzione;
45. ritiene fondamentale che le agenzie dell'UE applichino una politica comune in materia di conflitti di interessi; rileva che, in alcuni casi, la politica finora applicata prevede disposizioni concernenti la pubblicazione dei CV e delle dichiarazioni di interesse del direttore e degli alti dirigenti; osserva tuttavia con preoccupazione che l'obbligo di pubblicare i CV e le dichiarazioni di interesse non vale per gli esperti; invita le Agenzie a estendere tale obbligo agli esperti;

Seguito

46. esorta la Commissione e invita il Segretario generale del Parlamento europeo a informare detta Istituzione in merito alla messa in atto delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione;
47. invita la Commissione ad armonizzare i criteri relativi alla pubblicazione dei beneficiari dei Fondi strutturali;

o

o o

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Mediatore europeo, al Garante della protezione dei dati e al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0203

Collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE (2015/2094(INI))

(2018/C 066/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 e 47,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4.1 che vieta la schiavitù e la servitù e l'articolo 14 che vieta la discriminazione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979,
- vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,
- vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2014 relativa a un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014)0332),
- vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro ⁽³⁾,
- vista la relazione del 2013 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo «Donne, uomini e condizioni di lavoro in Europa»,
- vista la relazione del 2008 di Eurofound dal titolo «misure per lottare contro il lavoro nero nell'Unione europea» e la sua relazione del 2013 dal titolo «Lotta al lavoro sommerso nei 27 Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia: approcci e misure dal 2008»,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti — Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),
- vista la relazione del 2015 dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union. States obligations and victims' rights» (Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi entrano. Obblighi degli Stati e diritti delle vittime),

⁽¹⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 39.

⁽³⁾ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.

⁽⁴⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

Giovedì 28 aprile 2016

- vista la relazione del 2011 della FRA dal titolo «Migrants in an irregular situation employed in domestic work: fundamental rights challenges for the European Union and its Member States» (Migranti in situazione irregolare impiegati nel lavoro domestico: sfide ai diritti fondamentali per l'Unione europea e i suoi Stati membri),
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽¹⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2014 sullo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini ⁽⁴⁾,
- vista la relazione del 2007 di Eurofound dal titolo «Condizioni di lavoro nell'Unione europea: la prospettiva di genere»,
- vista la relazione del 2014 di Eurofound dal titolo «Settore dell'assistenza residenziale: condizioni di lavoro e qualità del lavoro»,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle donne migranti prive di documenti nell'Unione europea ⁽⁵⁾,
- vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, del 18 dicembre 1990,
- vista la Convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti, del 24 novembre 1977,
- vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961,
- vista la Convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006,
- vista la relazione del 2011 di Eurofound dal titolo «Iniziative aziendali a sostegno dei lavoratori con responsabilità di assistenza nei confronti di bambini o adulti disabili»,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile ⁽⁶⁾,
- vista la relazione congiunta, del 10 ottobre 2014, del comitato per la protezione sociale e della Commissione europea dal titolo «Un'adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia»,
- vista la relazione del 2015 di Eurofound dal titolo «Lavoro e cura: misure di conciliazione in tempi di cambiamento demografico»,

⁽¹⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

⁽⁴⁾ GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0068.

⁽⁶⁾ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 9.

Giovedì 28 aprile 2016

- visto il parere della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza del Comitato economico e sociale europeo, del 26 maggio 2010, su «La professionalizzazione del lavoro domestico» ⁽¹⁾,
 - vista la convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottata il 16 giugno 2011 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL,
 - vista la decisione 2014/51/UE del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione del 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (convenzione n. 189) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla proposta di convenzione dell'OIL completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici ⁽³⁾,
 - viste le relazioni IV(1) e IV(2) dell'OIL dal titolo «Lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici», elaborate in occasione della 99a sessione della Conferenza internazionale del lavoro del mese di giugno 2010, e le relazioni IV(1) e IV(2) (pubblicate in due volumi) dal titolo «Lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici», elaborate in occasione della 100a sessione della Conferenza internazionale del lavoro del mese di giugno 2011,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0053/2016),
- A. considerando che, secondo la convenzione n. 189 dell'OIL, «lavoratore domestico» significa ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro, per una o più famiglie, mentre una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico;
- B. considerando che per «assistenza» si intende un lavoro svolto in istituti pubblici o privati o in case private per fornire assistenza personale ai bambini, alle persone anziane, malate o disabili e che il lavoro assistenziale può essere svolto da prestatori di assistenza professionisti che possono essere assunti da enti pubblici o privati o da famiglie o essere autonomi e/o che tale lavoro può essere svolto anche da prestatori di assistenza non professionisti, di solito i familiari;
- C. considerando che i termini «collaboratori domestici e prestatori di assistenza» comprendono diversi gruppi di lavoratori quali, ma non esclusivamente, lavoratori conviventi, lavoratori esterni, lavoratori a ore in diverse famiglie, coadiuvanti familiari, prestatori di assistenza diurni o notturni, baby-sitter, lavoratori alla pari e giardinieri, la cui realtà e le cui condizioni possono variare in maniera significativa;
- D. considerando che il settore del lavoro domestico impiegava nel 2010 oltre 52 milioni di persone in tutto il mondo, secondo i dati dell'OIL, a cui si aggiungono 7,4 milioni di collaboratori domestici di età inferiore ai 15 anni, che rappresentano fra il 5 % e il 9 % di tutti i lavoratori nei paesi industrializzati; considerando che, secondo i dati dell'OIL, la maggioranza dei lavoratori impiegati in questo settore sono donne, che nel 2010 esse rappresentavano l'83 % dei collaboratori domestici nel mondo, che nell'UE essi sono 2,5 milioni e l'88 % di essi sono donne; considerando che questo settore è caratterizzato da una notevole femminilizzazione; considerando che il lavoro domestico e assistenziale contribuisce sensibilmente agli obiettivi della parità di genere della strategia Europa 2020 fornendo efficacemente a molte famiglie dell'UE le infrastrutture necessarie per conseguire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;

⁽¹⁾ SOC/372 — CESE 336/2010 fin.

⁽²⁾ GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 32.

⁽³⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 128.

Giovedì 28 aprile 2016

- E. considerando che professionalizzazione significa garantire ai lavoratori di un determinato settore diritti in termini di occupazione e di protezione sociale; considerando che il lavoro domestico e quello assistenziale possono essere professionalizzati sommando tra loro finanziamenti pubblici (incentivi fiscali), sociali (asegni familiari, aiuti alle imprese, mutue e assicurazione malattia, comitati aziendali, ecc.) e privati (pagamento del servizio da parte dei privati);
- F. considerando che in entrambi i settori sono largamente diffusi il lavoro sommerso e lo sfruttamento;
- G. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è caratterizzato principalmente dai seguenti aspetti: instabilità lavorativa, mobilità, flessibilità, stagionalità, rotazione, precarietà, temporaneità e che è prevalentemente non dichiarato;
- H. considerando che, secondo l'OIL, il 29,9 % dei lavoratori domestici è completamente escluso dalla legislazione del lavoro nazionale e a tutt'oggi il lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in Europa è regolato molto di rado e in modo non uniforme negli Stati membri, con la conseguenza che i lavoratori domestici spesso non sono considerati lavoratori tipici o in regola e i loro diritti occupazionali e la loro protezione sociale sono gravemente limitati ⁽¹⁾;
- I. considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza che sono esclusi dalle leggi sul lavoro non possono vedersi garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, devono affrontare una notevole discriminazione per quanto riguarda il livello dei diritti e della tutela loro riservati, rispetto agli standard generali del paese; considerando che, inoltre, essi non hanno il diritto di iscriversi alle organizzazioni sindacali o di partecipare con altri mezzi alla contrattazione collettiva, o non ne sono a conoscenza, o trovano difficoltà a farlo, la qual cosa li rende particolarmente vulnerabili, soprattutto a causa della copertura previdenziale limitata (in particolare i sussidi di disoccupazione, di malattia e di infortunio, nonché il congedo di maternità, il congedo parentale e altre forme di congedo), e della loro frequente esclusione dalla tutela contro il licenziamento;
- J. considerando che per alcuni Stati membri il rispetto e l'applicazione delle leggi nazionali esistenti per la protezione dei diritti del lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza continuano a essere questioni in sospenso;
- K. considerando che una regolamentazione adeguata del settore contribuirebbe a contrastare il lavoro sommerso;
- L. considerando che alcune misure di sostegno settoriali, quali le detrazioni fiscali svedesi per i servizi domestici, il «voucher di occupazione per servizi» francese o il «voucher di servizio» belga, hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre il lavoro sommerso, migliorare le condizioni di lavoro e garantire i diritti del lavoro ordinario ai collaboratori domestici o ai prestatori di assistenza;
- M. considerando che si stima che la maggior parte dell'assistenza nell'UE viene attualmente fornita da prestatori di assistenza informali e non retribuiti che possono essere considerati un gruppo vulnerabile a causa delle crescenti pressioni per fornire livelli di assistenza più sofisticati e tecnici; considerando che l'80 % di tutti gli operatori assistenziali è rappresentato da donne e che ciò costituisce una sfida ai livelli di occupazione tra le donne, all'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, all'uguaglianza di genere e all'invecchiamento in buona salute;
- N. considerando che il settore del lavoro domestico, in cui la maggioranza dei lavoratori sono donne, si presta allo sfruttamento dei lavoratori; che tale fenomeno rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali dalla quale devono essere protetti sia i lavoratori in condizioni di irregolarità, sia i cittadini dell'UE;
- O. considerando che la FRA ha ritenuto che il lavoro domestico e assistenziale fosse uno dei settori con maggiori rischi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa nell'UE; considerando che questo sfruttamento è spesso indicato dall'assenza di contratti formali o di contratti che non corrispondono ai reali compiti svolti, da retribuzioni eccessivamente basse, da pagamenti irregolari e spesso anche dall'assenza di pagamenti, da orari di lavoro troppo lunghi e dall'assenza di congedi nonché da esperienze di violenze sessuali, razziali e/o sessiste;

⁽¹⁾ Lavoratori domestici nel mondo: statistiche globali e regionali ed estensione della protezione giuridica, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra: OIL, 2013.

Giovedì 28 aprile 2016

- P. considerando che ai collaboratori domestici è spesso chiesto di lavorare ore eccessive e che il 45 % di essi non ha diritto a congedi settimanali o a ferie annuali retribuite ⁽¹⁾; considerando che i collaboratori domestici e, in particolare, i prestatori di assistenza conviventi hanno responsabilità e compiti che non consentono loro di prendere un adeguato periodo di riposo consecutivo;
- Q. considerando che oltre un terzo delle collaboratrici domestiche non ha diritto al congedo di maternità e ai relativi diritti e indennità ⁽²⁾ e che in alcuni Stati membri i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza non hanno diritto ai sussidi di disoccupazione;
- R. considerando che in alcuni Stati membri molti posti di lavoro nel settore sanitario e assistenziale sono ancora mal retribuiti, spesso non offrono contratti formali né garantiscono altri diritti fondamentali del lavoro e hanno scarsa attrattiva a causa dell'elevato rischio di stress fisico ed emotivo, del pericolo di logoramento e della mancanza di opportunità di crescita professionale; considerando che il settore offre poca formazione e che inoltre gli occupati sono prevalentemente persone piuttosto anziane, donne e migranti;
- S. considerando che i collaboratori domestici lavorano spesso in condizioni deprecabili o pericolose o non dispongono della formazione adeguata per svolgere compiti specifici, il che potrebbe causare infortuni sul lavoro; considerando che dovrebbero essere garantite le stesse disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per tutti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza, indipendentemente dal tipo di occupazione, vale a dire per i lavoratori formali e per i lavoratori assunti direttamente da famiglie private;
- T. considerando che le peculiarità del luogo di lavoro in cui queste persone svolgono il proprio lavoro non sollevano il datore di lavoro dal rispetto di alcune condizioni di sanità e sicurezza, prevenzione dei rischi, nonché rispetto della privacy di chi pernotta presso il domicilio;
- U. considerando che i lavoratori alla pari costituiscono una categoria di collaboratori domestici che spesso non sono considerati lavoratori regolari; considerando che numerose relazioni indicano che ciò può portare ad abusi, per esempio forzando i lavoratori alla pari a lavorare per un numero eccessivo di ore; considerando che i lavoratori alla pari devono ricevere la stessa protezione degli altri collaboratori domestici;
- V. considerando che la maggior parte dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza sono donne migranti, delle quali una grande percentuale è in situazione irregolare, e che molte sono minori o lavoratrici occasionali o lavoratrici i cui diritti e qualifiche non sono riconosciuti e sono inconsapevoli dei loro diritti, hanno un accesso limitato ai servizi pubblici o incontrano problemi nell'accedere a tali servizi, hanno una conoscenza limitata della lingua locale e non godono di inclusione sociale;
- W. considerando che i lavoratori migranti quali i collaboratori domestici possono essere esposti a molteplici discriminazioni e sono chiaramente vulnerabili a violenze e discriminazioni di genere dal momento che spesso lavorano in condizioni precarie e irregolari; considerando che occorre compiere sforzi concreti per evitare i maltrattamenti, i pagamenti irregolari, i licenziamenti abusivi e gli atti di violenza o di abuso sessuale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici migranti;
- X. considerando che soprattutto i migranti irregolari che lavorano come collaboratori domestici sono particolarmente esposti al rischio di subire discriminazioni ed essere sfruttati; considerando che, data la propria condizione di irregolarità, tali persone, temendo di essere individuate ed espulse, sono poco propense a difendersi e a chiedere aiuto; considerando che tale situazione è sfruttata a proprio vantaggio da datori di lavoro poco scrupolosi;
- Y. considerando preoccupanti i livelli di discriminazione cui sono esposte le lavoratrici immigrate irregolari, che non denunciano situazioni di abusi, licenziamenti arbitrari, mancato pagamento dello stipendio e violenza, perché non sono a conoscenza dei propri diritti e a causa di barriere quali la lingua o la paura di essere detenute o di perdere il lavoro;
- Z. considerando che le donne migranti spesso decidono, o sono portate a farlo, di cercare lavoro nel settore del lavoro domestico e assistenziale in quanto tali occupazioni sono considerate temporanee e scarsamente qualificate;

⁽¹⁾ Ibid.

⁽²⁾ Ibid.

Giovedì 28 aprile 2016

- AA. considerando che la crescita della domanda di lavoro domestico e assistenziale ai bambini, ai disabili e agli anziani ha portato alla crescente femminilizzazione della migrazione verso l'Europa;
- AB. considerando che le donne migranti sono spesso costrette a ricorrere al lavoro sommerso;
- AC. considerando che le agenzie intermediarie sono talvolta collegate alla tratta delle donne e alle reti di lavoro forzato o ad altre attività criminali che implicano l'assunzione illegale delle donne e il loro sfruttamento sotto forme diverse; considerando che i dati Eurostat mostrano che l'80 % delle vittime registrate della tratta è rappresentato da donne, mentre il 19 % è vittima dello sfruttamento del lavoro, incluso il lavoro domestico;
- AD. considerando che occorre prestare attenzione al lavoro minorile, alle molestie e all'ampia negazione dei diritti dei lavoratori nel settore del lavoro domestico;
- AE. considerando che l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro è un passo importante verso l'inclusione sociale e culturale;
- AF. considerando che l'onere della responsabilità dei lavori domestici è molto superiore per le donne di quanto non lo sia per gli uomini e non viene valutato in termini monetari o in termini di riconoscimento del suo valore; considerando che il tasso d'occupazione delle donne è correlato alle loro responsabilità familiari; che oltre 20 milioni di europei (di cui due terzi sono donne) si fanno carico di persone dipendenti adulte, la qual cosa impedisce loro di esercitare un'attività professionale a tempo pieno aumentando pertanto il divario retributivo di genere e determinando un maggiore rischio di povertà in età avanzata per le donne vicine alla pensione;
- AG. considerando che, nonostante risulti dalle tendenze che circa il 20 % della popolazione europea supera i 65 anni e si stima che questo tasso raggiungerà il 25 % nel 2050, circa l'80 % del tempo dedicato ad assistere un anziano o una persona disabile, vale a dire vari giorni a settimana oppure ogni giorno, viene ancora messo a disposizione da prestatori di assistenza informali e/o familiari e che, nonostante il crescente numero di prestatori di assistenza, nell'UE, l'assistenza informale è principalmente fornita da donne (solitamente mogli, figlie di mezza età o nuore) di età compresa tra i 45 e i 75 anni;
- AH. considerando che la crisi ha ridotto gli investimenti pubblici nel settore dell'assistenza, il che ha costretto molte persone, in gran parte donne, a ridurre la giornata lavorativa o a rimanere a casa per prendersi cura delle persone non autosufficienti, degli anziani, dei malati o dei figli;
- AI. considerando che il numero crescente di anziani, la diminuzione del numero di persone in età lavorativa e i vincoli ai bilanci pubblici stanno avendo un forte impatto sui servizi sociali e considerando che ciò avrà altresì un impatto sulle persone che devono conciliare il lavoro e le responsabilità assistenziali spesso in circostanze difficili;
- AJ. considerando che la crisi finanziaria e sociale hanno gravemente colpito i suoi cittadini e residenti, aggravando la precarietà del lavoro, la povertà, la disoccupazione e l'esclusione sociale e portando a un accesso limitato o nullo ai servizi di assistenza sociale e domestici;
- AK. considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, gli attuali modelli politici per l'assistenza a lungo termine non sono adatti a soddisfare le esigenze delle nostre società che invecchiano e che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora affrontato la sfida demografica nell'ambito delle proprie iniziative politiche;
- AL. considerando che le abitudini, gli usi e le forme familiari hanno avuto un'evoluzione notevole, il che ha inevitabilmente generato nuove esigenze in termini di assistenza e di sostegno all'interno delle famiglie moderne, soprattutto nel caso delle donne che lavorano fuori casa e delle famiglie monoparentali;
- AM. considerando che molte persone non autosufficienti vivono anche in zone caratterizzate dalla mancanza di risorse pubbliche, dall'isolamento o da altre circostanze che rendono difficile accedere agli operatori professionisti o agli istituti di assistenza pubblici o privati e che tali persone non autosufficienti possono essere seguite solo da operatori non professionisti che, molto spesso ma non sempre, sono i familiari;

Giovedì 28 aprile 2016

- AN. considerando che diversi Stati membri sono privi di un servizio di assistenza di qualità disponibile per tutti, indipendentemente dal reddito, vale a dire i servizi devono essere accessibili ed economici per tutti gli utenti e le loro famiglie;
- AO. considerando che l'aumento delle liste di attesa per ricevere servizi di sostegno e assistenza sta aumentando la dipendenza dai collaboratori domestici e dai prestatori di assistenza, spesso condannando le persone che dipendono da questi servizi alla povertà e all'emarginazione;
- AP. considerando che l'adeguata protezione delle persone disabili, degli anziani, dei malati, delle persone non autosufficienti e dei minori è uno dei principi fondamentali dell'Unione e che il lavoro domestico e di assistenza è un settore essenziale per garantirne la salvaguardia;
- AQ. considerando che il diritto a una serie di servizi di sostegno domiciliari, residenziali o basati sul territorio, compresa l'assistenza personale, è sancito dagli articoli 19 e 26 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- AR. considerando l'importante ruolo sia economico che sociale svolto da collaboratori domestici e prestatori di assistenza di sesso femminile, che consentono soprattutto alle donne che fanno ricorso ai loro servizi di avanzare nella carriera e trarre vantaggio dalla loro vita sociale e di conciliare meglio lavoro e vita privata, ma anche a molte persone di rendersi disponibili sul mercato del lavoro;
- AS. considerando l'importanza economica del settore, che offre opportunità di lavoro a una percentuale elevata della forza lavoro, in particolare alle persone meno qualificate;
- AT. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è un settore che genera occupazione; che è necessario che esso sia un'occupazione di qualità, dal momento che grazie al lavoro svolto dai lavoratori di questo settore, molte persone possono essere economicamente e socialmente attive fuori casa;
- AU. considerando che, per assumere collaboratori domestici e prestatori di assistenza, in alcuni Stati membri dell'UE, si ricorre, in molti casi, ad accordi bilaterali tra il lavoratore e il proprietario di casa o la persona a carico, anziché a strumenti formali quali le strutture statali o aziende e imprese;
- AV. considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza hanno diritto a una vita dignitosa, tenendo conto della loro necessità di svolgere un lavoro di qualità, di condurre una buona vita familiare e di godere di un corretto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, in particolare nel caso dei collaboratori domestici conviventi, e devono godere degli stessi diritti sociali e lavorativi degli altri lavoratori;
- AW. considerando che la convenzione n. 189 dell'OIL e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici rappresentano un insieme storico di norme internazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro di decine di milioni di collaboratori domestici su scala mondiale; considerando che la maggior parte dei collaboratori domestici sono donne e che le nuove norme di cui alla convenzione n. 189 dell'OIL costituiscono un passo importante verso la parità di genere nel mondo del lavoro e garantiscono alle donne parità di diritti e tutela secondo la legge; che, tuttavia, dei 22 Stati che hanno ratificato la convenzione a tutt'oggi, solo 6 sono Stati membri (Belgio, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo);
- AX. considerando che la Convenzione 189 dell'OIL è volta a garantire un riconoscimento giuridico al lavoro domestico, a estendere i diritti a tutti i collaboratori domestici e a prevenire le violazioni e gli abusi;
- AY. considerando che 48 Stati hanno già ratificato la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e che altri 18 l'hanno firmata, ma che nessuno Stato membro dell'UE l'ha finora firmata o ratificata;
- AZ. considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza contribuiscono in maniera significativa ai regimi di protezione sociale, ma che il loro ruolo è spesso sottovalutato, incompreso o escluso da qualsiasi riforma in merito a dette tematiche;

Giovedì 28 aprile 2016

- BA. considerando che i rapporti lavorativi cui sono soggetti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, passando dai lavoratori migranti senza contratto, sottopagati, non dichiarati e in posizione irregolare, al lavoro domestico e assistenziale prestato come servizio sociale pubblico o privato fornito da aziende, agenzie, associazioni e cooperative o come lavoro diretto offerto da privati;
- BB. considerando che nel settore del lavoro domestico e, in particolare, in quello dei prestatori di assistenza nell'UE lavorano anche uomini, che richiedono gli stessi livelli di protezione e sostegno, evitando qualsiasi tipo di discriminazione sulla base del genere e garantendo la parità di opportunità nel mercato del lavoro, così come riconosciuto dagli articoli 19 e 153 TFUE rispettivamente;
- BC. considerando che la maggior parte dei datori di lavoro dei collaboratori domestici non ha alcuna comprensione dei loro obblighi e diritti;
- BD. considerando che le ispezioni sul lavoro spesso non riguardano il lavoro domestico a causa dell'assenza di monitoraggio del settore nella maggior parte degli Stati membri;
- BE. considerando che l'accesso ai meccanismi di giustizia è spesso difficile per le violazioni del diritto del lavoro nonché per le vittime di abusi o sfruttamenti; considerando che il timore dell'isolamento sul posto di lavoro e le difficoltà di accesso all'assistenza giuridica possono rappresentare un ostacolo determinante per i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza migranti in situazione irregolare;
- BF. considerando che l'attuale direttiva sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (direttiva 89/391/CEE) copre i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza assunti formalmente, ad eccezione dei lavoratori assunti direttamente dalle famiglie private;
1. ritiene che sia necessario un riconoscimento comune a livello di UE della professione e del valore del lavoro domestico e assistenziale come lavoro vero e proprio, dal momento che il riconoscimento di questo settore professionale ridurrà probabilmente il lavoro sommerso e promuoverà l'integrazione sociale, e invita pertanto l'UE e gli Stati membri a stabilire norme comuni in materia di lavoro domestico e assistenziale;
 2. invita la Commissione a presentare una serie di strumenti d'azione sul lavoro domestico e assistenziale, stabilendo orientamenti di qualità per entrambi i settori; ritiene che tali iniziative dovrebbe essere incentrata su:
 - a) l'introduzione di un quadro generale per la professionalizzazione del lavoro domestico e assistenziale che porti al riconoscimento e alla standardizzazione delle relative professioni e competenze nonché della costruzione della carriera, compresi i diritti maturati secondo le norme specifiche degli Stati membri;
 - b) l'urgente presentazione di una proposta di direttiva sui congedi dei prestatori di assistenza e di un quadro per il riconoscimento dello status dei prestatori di assistenza non professionisti, che garantisca loro una retribuzione e norme minime di protezione sociale durante il periodo in cui svolgono il lavoro di assistenza e offra loro sostegno in termini di formazione e di azioni specifiche per aiutarli a migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro;
 3. plaude all'impegno della Commissione per l'iniziativa «New start for working parents and caregivers» (un nuovo inizio per i genitori che lavorano e i prestatori di assistenza);
 4. invita gli Stati membri a richiedere un'adeguata qualificazione professionale per determinati tipi di lavoro domestico (assistenza agli anziani, ai bambini, ai disabili) che richiedono competenze specifiche;
 5. ritiene che il settore del lavoro domestico e assistenziale e la sua professionalizzazione possano creare posti di lavoro e crescita e pertanto che sia necessaria una giusta remunerazione ritiene che le soluzioni potrebbero essere parte di un modello d'innovazione sociale;
 6. ritiene che la professionalizzazione dei lavoratori al servizio delle famiglie aumenterà l'attrattiva del settore e la qualità del servizio fornito e favorirà un lavoro dignitoso e riconosciuto;

Giovedì 28 aprile 2016

7. sottolinea l'importanza di promuovere il riconoscimento professionale delle competenze e delle qualifiche dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in questo settore, al fine di fornire loro maggiori prospettive di sviluppo professionale, nonché una formazione specifica per le persone che lavorano con anziani e bambini, nella prospettiva di favorire la creazione di posti di lavoro di qualità che portino a un'occupazione di qualità e a migliori condizioni di lavoro, tra cui la stipula di regolari contratti, l'accesso alla formazione e un miglior riconoscimento sociale; riconosce l'importanza di garantire la convalida e la certificazione delle competenze, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite e di promuovere lo sviluppo della carriera; ritiene che l'istituzione di corsi di formazione e di riqualificazione sia di fondamentale importanza per raggiungere questo obiettivo;

8. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a istituire sistemi per la professionalizzazione, la formazione, lo sviluppo continuo delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche delle collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza, compresa (ove necessario) l'alfabetizzazione, al fine di migliorare le loro prospettive di sviluppo personale, professionale e di carriera;

9. chiede nel frattempo agli Stati membri di regolamentare ogni rapporto di lavoro tra i proprietari di casa — quando agiscono in qualità di datori di lavoro — e i dipendenti/lavoratori che forniscono servizi retribuiti all'interno dell'abitazione del datore di lavoro;

10. invita gli Stati membri a istituire un quadro giuridico specifico che consenta l'occupazione legale e organizzata dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e definisca diritti e responsabilità di tutti gli interessati, al fine di garantire certezza giuridica sia ai lavoratori del settore che ai loro potenziali datori di lavoro; chiede che si tenga conto in modo conseguente delle specificità del contratto di lavoro nonché del fatto che molti datori di lavoro sono privati che non hanno familiarità con il formalismo giuridico;

11. invita gli Stati membri ad adottare azioni decisive nei settori del lavoro domestico e assistenziale che comportino un alto valore aggiunto all'economia, riconoscendo tale lavoro come una professione a tutti gli effetti e garantendo ai collaboratori domestici e ai prestatori di assistenza diritti effettivi e la protezione sociale tramite la legislazione del lavoro o i contratti collettivi;

12. sostiene la Convenzione 189 dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, integrata dalla raccomandazione n. 201, in quanto evidenzia globalmente la necessità che i lavoratori siano coperti dal diritto del lavoro e invoca diritti sociali, non discriminazione e parità di trattamento;

13. esorta tutti gli Stati membri a ratificare d'urgenza la convenzione n. 189 dell'OIL e ad assicurare che sia applicata correttamente, in modo da migliorare le condizioni di lavoro e di assicurare il rispetto degli articoli della stessa, nonché della raccomandazione n. 201 dell'OIL sul lavoro dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici domestiche, del 2011; ricorda che, conformemente alla costituzione dell'OIL, i governi hanno l'obbligo di presentare la convenzione e la raccomandazione ai loro legislatori nazionali al fine di promuovere misure finalizzate all'attuazione di questi strumenti e che, nel caso della convenzione, la procedura di presentazione mira anche a promuovere la ratifica;

14. ritiene che la ratifica da parte di tutti gli Stati membri sarebbe un importante passo avanti verso la promozione e la tutela dei diritti umani e un forte segnale politico nei confronti di ogni forma di abuso, molestia e violenza commessa nei riguardi di tutti i lavoratori e, in particolare, delle collaboratrici domestiche;

15. invita gli Stati membri a inserire i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza in tutte le leggi nazionali sul lavoro, sull'assistenza sanitaria, sull'assistenza sociale, sull'assicurazione e antidiscriminazione, riconoscendo il loro contributo all'economia e alla società; esorta, di conseguenza, la Commissione europea a considerare la revisione di qualsiasi direttiva europea che escluda i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza dai diritti di cui godono altre categorie di lavoratori;

16. riconosce la riluttanza di alcuni Stati membri a legiferare in materia di sfera privata; ritiene, tuttavia, che l'inazione costerà cara alla società e ai lavoratori interessati; sottolinea che la prevista crescita della domanda di operatori assistenziali, in particolare nei nuclei domestici, rende necessaria tale legislazione al fine di tutelare pienamente questi lavoratori; invita pertanto gli Stati membri ad adottare, di concerto con le parti sociali, misure volte a fornire un sistema di controllo adeguato e appropriato, in linea con l'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, e sanzioni adeguate per violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e salute;

Giovedì 28 aprile 2016

17. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e a far rispettare un adeguato livello di salute e di sicurezza sul lavoro, ad esempio la tutela della maternità, e ad agire per prevenire gli incidenti sul lavoro, i rischi di infortuni e le malattie professionali; per quanti già lavorano in questo settore, sottolinea la necessità di migliorare le norme attraverso schemi di formazione e riqualificazione professionale orientati alla pratica; è del parere che tale formazione dovrebbe comprendere la gestione dei rischi legati alle attività di postura e movimento, dei rischi biologici e chimici, nonché l'uso di tecnologie assistive;

18. ritiene essenziale contrastare il lavoro precario e sommerso, dato che questo fenomeno colpisce duramente i collaboratori domestici, ivi comprese le lavoratrici migranti, peggiorando in questo modo la loro situazione già vulnerabile; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di porre fine e sanzionare simili pratiche, lavoro minorile compreso; sostiene, al riguardo, l'inserimento della situazione di precarietà dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nel quadro della piattaforma europea contro il lavoro sommerso; rammenta che il lavoro non dichiarato li priva della copertura previdenziale e mette in discussione le loro condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; si attende che la piattaforma europea contro il lavoro sommerso volta a prevenire e a disincentivare il lavoro non dichiarato, dal momento che l'economia sommersa pregiudica la sicurezza del lavoro, incide negativamente sulla qualità dell'assistenza e delle condizioni di lavoro di molti prestatori non dichiarati, mette a rischio la sostenibilità del sistema di previdenza e sociale e riduce le entrate fiscali delle casse dello Stato;

19. invita gli Stati membri a investire in nuovi e migliori modi per prevenire, individuare e combattere l'ingente quantità di lavoro sommerso nel settore del lavoro domestico e assistenziale, segnatamente per quanto riguarda i casi di traffico di esseri umani e di sfruttamento del lavoro, nonché i casi di aziende che forniscono servizi domestici e assistenziali utilizzando il lavoro autonomo non dichiarato e falso, in modo da proteggere i lavoratori e promuovere la transizione dal lavoro sommerso a quello regolare, mediante una protezione migliore e meccanismi di controllo e ispezione del lavoro migliori e più efficienti;

20. esorta gli Stati membri a provvedere alla disponibilità di vie legali di migrazione nell'UE e a introdurre programmi mirati di migrazione legale; sottolinea la necessità degli Stati membri di definire accordi bilaterali con gli Stati che le statistiche indicano come paesi di invio di collaboratori domestici e prestatori di assistenza, al fine di regolamentare il flusso di invio e ricezione, contribuendo in tal modo alla lotta contro la tratta e le reti di lavoro forzato ostacolando tuttavia il fenomeno del dumping sociale; invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1999;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere regimi di regolarizzazione sulla base degli insegnamenti tratti dalle esperienze passate al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori migranti in situazione irregolare allo sfruttamento e all'abuso; invita vivamente gli Stati membri a sostenere e proteggere i collaboratori domestici o i prestatori di assistenza non dichiarati che decidono di uscire dal circolo vizioso del lavoro «nascosto»;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'indagine sui casi di tratta per sfruttamento umano, e più precisamente nel lavoro domestico, per migliorare il meccanismo di identificazione e protezione delle vittime e coinvolgere ONG, sindacati, autorità pubbliche e tutti i cittadini nel rilevamento dei fenomeni di tratta e sfruttamento grave;

23. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di estendere gli strumenti e i meccanismi istituiti per contrastare la tratta, quali i meccanismi di riferimento o i permessi di soggiorno temporanei, e di rividerli al fine di estenderne il campo di applicazione ai casi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa che non coinvolgono la tratta;

24. invita gli Stati membri, a norma dell'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, a stabilire meccanismi di denuncia efficaci e accessibili e mezzi per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali per la tutela dei collaboratori domestici; invita inoltre gli Stati membri a elaborare e attuare misure in materia di ispezioni del lavoro, applicazione e sanzioni, con particolare attenzione alle speciali caratteristiche del lavoro domestico, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali; chiede che, fatte salve dette leggi e detti regolamenti, queste misure specifichino le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso ai locali domestici, nel dovuto rispetto della vita privata; chiede agli Stati membri, in linea con le normative nazionali, di prendere in considerazione meccanismi volti ad affrontare con efficacia gli abusi, come ispezioni a domicilio, nei casi in cui vi siano motivi di sospetto di abuso;

Giovedì 28 aprile 2016

25. esprime preoccupazione in merito alle insufficienti ispezioni sul lavoro, sul rispetto e il controllo delle assunzioni di collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza gestite da imprese o agenzie di collocamento e ricorda la necessità di aumentare il numero di ispettori pubblici e di ispezioni per verificare il rispetto della legge;

26. esorta gli Stati membri a intraprendere gli sforzi necessari e a trovare metodi di controllo innovativi nel rispetto della privacy, in particolare in merito alle abitazioni private dove gli ispettori non possono entrare senza l'autorizzazione di un organo giurisdizionale, e a informare e formare gli ispettori al fine di eliminare i maltrattamenti e lo sfruttamento, anche di tipo economico, e gli atti di violenza o di abuso sessuale nei confronti dei collaboratori domestici;

27. raccomanda agli Stati membri di organizzare campagne per migliorare la visibilità e la consapevolezza e la sensibilizzazione degli organismi pubblici, privati, delle famiglie e dell'opinione pubblica nel suo insieme, nelle quali venga nobilitata la professione e sia riconosciuto l'importante lavoro e il contributo delle lavoratrici domestiche e prestatrici di assistenza al funzionamento della nostra società; invita gli Stati membri a organizzare campagne per sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza di uno sfruttamento grave nei nuclei domestici fissando l'obiettivo della tolleranza zero riguardo allo sfruttamento di tali lavoratori;

28. invita gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione sull'importanza e i benefici del lavoro domestico e assistenziale regolarizzato e sui rischi e l'impatto dello sfruttamento nel campo del lavoro domestico, nonché per promuovere il riconoscimento del lavoro domestico e assistenziale; raccomanda agli Stati membri di elaborare programmi d'azione finalizzati;

29. chiede agli Stati membri di attuare e migliorare, in collaborazione con le parti sociali, i canali di informazione sui diritti dei collaboratori domestici e prestatori di assistenza, nonché di accertarsi che tutti i lavoratori ricevano queste informazioni; raccomanda, a tal fine, di stabilire punti di informazione, attenendosi alle prassi migliori negli Stati membri, a livello regionale e locale, numeri di telefono e siti web che forniscano assistenza e informazioni, anche sotto forma di campagne sui diritti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in ciascuno Stato membro, nella lingua nazionale e in altre lingue di interesse; sottolinea che le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni che operano a favore delle donne e dei migranti, dovrebbero essere anch'esse in grado di fornire tali informazioni; sottolinea che questi strumenti devono essere sviluppati anche in modo tale che le prassi migliori, i consigli e l'assistenza siano forniti ai potenziali datori di lavoro, comprese le famiglie e le agenzie, e che i modelli dei contratti di lavoro siano offerti in modo da garantire che i datori di lavoro facciano fronte alle proprie responsabilità;

30. chiede di intervenire in modo intransigente nei confronti delle aziende in tutti i settori e il cui modello aziendale sia fondato sullo sfruttamento di lavoratori illegali, per ridurre al minimo i costi di gestione, massimizzare i profitti ed escludere dal mercato le aziende che operano legalmente;

31. sottolinea il ruolo importante che i sindacati possono svolgere nell'organizzare e informare i lavoratori circa i loro diritti e obblighi; osserva che questa è una strategia affinché i collaboratori domestici siano rappresentati con una sola voce, siano in grado di negoziare collettivamente i loro contratti e di difendere i loro diritti e interessi;

32. chiede un'adeguata rappresentazione delle parti sociali a livello europeo e nazionale, e in particolare ai sindacati di intensificare la contrattazione collettiva settoriale in linea con le prassi nazionali, al fine di promuovere e far rispettare con efficacia condizioni di lavoro dignitose in questi settori; chiede altresì una rappresentanza adeguata delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni che lavorano con e per conto dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e di altre organizzazioni della società civile interessate, e la garanzia che siano pienamente consapevoli delle sfide e della tutela dei diritti del lavoro delle donne impiegate come collaboratrici domestiche o prestatrici di assistenza;

33. deplora il fatto che le collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza continuino a essere poco rappresentate nelle organizzazioni sindacali dei diversi Stati membri ed evidenzia la necessità di incoraggiare queste lavoratrici ad aderire al sindacato;

34. sottolinea altresì l'importanza di raggruppare i datori di lavoro in federazioni o in altri tipi di organizzazioni a livello nazionale, in quanto ritiene che, in assenza di tali organizzazioni dei datori di lavoro, gli sforzi volti a legittimare il lavoro domestico e assistenziale, nonché a migliorare le condizioni di lavoro e l'attrattiva di tali posti di lavoro, risulteranno vani;

Giovedì 28 aprile 2016

35. osserva che i datori di lavoro privati svolgono un ruolo essenziale in termini di rispetto di norme e diritti del lavoro equi; invita gli Stati membri a garantire che le informazioni pertinenti siano messe a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori;
36. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie al fine di monitorare e documentare meglio la professione vulnerabile e sottovalutata dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e di proporre azioni volte a far fronte al fenomeno;
37. chiede alla Commissione e alle agenzie europee competenti di condurre uno studio di raffronto tra i diversi sistemi di lavoro domestico regolarizzato e di raccogliere dati concernenti la situazione negli Stati membri; ritiene che tali dati dovrebbero servire a uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri, in particolare per ottimizzare la lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori domestici; invita altresì la Commissione ad avviare uno studio sul contributo dei prestatori di assistenza e dei collaboratori domestici ai regimi di protezione sociale e all'economia in generale;
38. incoraggia lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di rafforzare le azioni e gli impatti;
39. ritiene che l'adozione e l'adeguamento delle migliori pratiche provenienti da taluni Stati membri potrebbero portare a forme regolari di occupazione per i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza;
40. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili disaggregati in base all'età, al sesso e alla nazionalità in modo da consentire discussioni informate, in fase di ricerca di migliori soluzioni sulle modalità di professionalizzare il settore del lavoro domestico e chiede che EUROFOUND e OSHA siano incaricati di elaborare misure di protezione, denuncia e sensibilizzazione;
41. invita la Commissione a includere discussioni sulla situazione del settore dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nell'ordine del giorno del comitato per l'occupazione (EMCO);
42. invita la Commissione e gli Stati membri, nel momento in cui rivedono e propongono, rispettivamente, atti giuridici o legislazione nazionale pertinenti, di garantire che gli interessi dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza siano presi in considerazione, nel rispetto delle competenze nazionali;
43. riconosce l'enorme contributo sociale ed economico fornito dai familiari e dai volontari che prestano assistenza (informale) e le crescenti responsabilità di cui sono gravati a causa dei tagli nell'erogazione dei servizi o dell'aumento dei costi dei servizi medesimi;
44. osserva che si registra un incremento del numero di persone che vivono in istituti di assistenza a lungo termine e una maggiore esclusione sociale delle persone con disabilità nell'UE, il che costituisce una violazione diretta degli impegni dell'UE ai sensi della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea in materia di disabilità 2010-2020;
45. ritiene che si debbano incentivare le pratiche di assistenza domiciliare indiretta, sostenendo i progetti di vita indipendente che danno ai disabili la possibilità di scegliere e rivolgersi a operatori professionali qualificati, restando nella propria dimora, soprattutto nei casi più gravi di disabilità;
46. sottolinea che è necessario che gli Stati membri garantiscano un accesso più ampio a un'assistenza all'infanzia, ai disabili e a servizi per gli anziani di qualità accessibili e di facile disponibilità, attraverso adeguati finanziamenti, riducendo così al minimo le ragioni per svolgere questi compiti su base informale o precaria e migliorando il riconoscimento del valore del lavoro intrapreso dai prestatori di assistenza professionisti; sottolinea l'esigenza che gli Stati membri sviluppino servizi a sostegno della famiglia, dei prestatori di assistenza formali e informali;
47. invita gli Stati membri a promuovere le assunzioni nel settore dei servizi di assistenza sociale e a impegnarsi per aumentare l'attrattiva di quest'ultimo quale valida opzione professionale;

Giovedì 28 aprile 2016

48. esorta gli Stati membri a investire nella creazione di posti di lavoro stabili e di qualità nel settore del lavoro domestico e assistenziale, anche mediante i fondi dell'UE, quali il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI);
49. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere soluzioni innovative e investimenti a favore dei servizi di assistenza sociale e sanitaria che presentano un notevole potenziale di creazione di posti di lavoro, sono essenziali per rispondere alle esigenze delle nostre società che invecchiano e del cambiamento demografico in generale, nonché sono necessari a evitare le conseguenze sociali negative della crisi;
50. chiede alla Commissione di scambiare informazioni e migliori pratiche delle associazioni e cooperative di collaboratori domestici e prestatori di assistenza inseriti nei modelli dell'economia sociale nell'UE;
51. invita gli Stati membri a promuovere la creazione di cooperative di lavoratori nel settore dei servizi domestici e dell'assistenza, con particolare attenzione alle zone rurali, visti gli effetti positivi che ciò avrà sulla creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili, in particolare per i lavoratori che hanno difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro;
52. invita gli Stati membri ad assicurarsi che i collaboratori domestici di giovane età non abbandonino la scuola per andare a lavorare;
53. invita la Commissione a rivedere la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; invita altresì gli Stati membri ad attuare detta direttiva in maniera coerente;
54. chiede agli Stati membri di prendere in considerazione incentivi per incoraggiare l'uso di collaboratori domestici e prestatori di assistenza dichiarati; esorta gli Stati membri a introdurre sistemi di dichiarazione semplici al fine di scoraggiare e contrastare il lavoro sommerso, come raccomandato dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere sul tema «Lo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro (-SOC/508)»; raccomanda alla Commissione di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, usando modelli di successo che hanno generato un impatto sociale e lavorativo positivo per il settore, come il sistema di voucher di servizio, implementato dal Belgio, o altri, come l'assegno di occupazione per servizi universali, in Francia;
55. ritiene che sia utile adeguare la legislazione al fine di creare accordi contrattuali flessibili tra i collaboratori domestici e prestatori di assistenza e i datori di lavoro privati, al fine di aiutare entrambe le parti a utilizzare/fornire servizi domestici secondo le proprie esigenze, garantendo al tempo stesso la tutela dei lavoratori;
56. segnala agli Stati membri che una normativa chiara a favore dell'occupazione legale dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza va sostenuta da incentivi per i collaboratori domestici e i loro potenziali datori di lavoro che scelgono la via legale del lavoro; invita altresì gli Stati membri a eliminare gli ostacoli giuridici che attualmente limitano in misura considerevole il lavoro dichiarato da parte delle famiglie;
57. ribadisce la richiesta del Parlamento europeo di avviare un dialogo settoriale strutturato nel settore del lavoro assistenziale ⁽¹⁾;
58. invita gli Stati membri a porre i lavoratori alla pari dell'UE e dei paesi terzi su uno stesso livello, concedendo loro un permesso combinato di soggiorno e di lavoro che specifichi le ore di lavoro, il tipo di contratto e i termini di pagamento; invita gli Stati membri a ratificare l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari; chiede che gli Stati membri migliorino il sistema di accreditamento e i meccanismi di controllo sulle agenzie di collocamento alla pari;
59. rammenta la necessità di dare un riconoscimento formale alle ragazze alla pari, nel rispetto dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari e di aumentare i controlli, in modo che non diventino il sostituto informale e a buon mercato dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza;

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 (GU C 75 del 26.02.2016, pag. 130).

Giovedì 28 aprile 2016

60. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza in Europa siano valutati come esseri umani e possano godere di un equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché essere coperti dalla direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) che consente ai dipendenti di godere di periodi essenziali di riposo e di non essere costretti a orari di lavoro eccessivi;
 61. chiede agli Stati membri di adottare misure volte a conciliare la vita lavorativa e quella familiare, dal momento che ciò avrà il vantaggio di sostenere le donne a proseguire l'attività lavorativa remunerata e a ridurre il loro successivo divario pensionistico;
 62. invita gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza ricevano contributi pensionistici conformemente alla legislazione nazionale;
 63. invita gli Stati membri con un salario minimo nazionale a garantire che tutti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza siano pagati almeno con questa tariffa;
 64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'OIL.
-

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0204

Uguaglianza di genere ed emancipazione delle donne nell'era digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale (2015/2007(INI))

(2018/C 066/06)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi nel 1995, in particolare la problematica «Donne e media»,
- visto il documento finale della 23^a sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite svoltasi nel 2000, in cui si riconosce che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono realizzazioni che offrono nuove opportunità per l'emancipazione delle donne, ma presentano anche rischi potenziali,
- visti la Dichiarazione di principi e il Piano d'azione di Ginevra, adottati in occasione della prima fase del vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) svoltosi a Ginevra nel 2003,
- visti l'Impegno di Tunisi e l'Agenda di Tunisi per la società dell'informazione, che precisano i meccanismi finanziari e internazionali per l'attuazione dei programmi di lavoro del WSIS, adottati durante la seconda fase del vertice, svoltasi a Tunisi dal 16 al 18 novembre 2005,
- visti i riferimenti ai diritti delle donne e alla parità di genere contenuti nella dichiarazione sull'attuazione dei risultati del WSIS e nel documento collegato WSIS+10 sulle prospettive per il WSIS oltre l'orizzonte 2015,
- visti i risultati del forum WSIS svoltosi dal 25 al 29 maggio 2015 a Ginevra sul tema «Innovating Together: Enabling ICTs for Sustainable Development» (Innovare insieme: sfruttare le TIC per lo sviluppo sostenibile), al quale ha partecipato una delegazione della commissione per i diritti della donna e la parità di genere,
- viste le linee d'azione 2014 del WSIS, associate agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) per consolidare le sinergie tra queste strategie globali, inclusa l'azione atta a rafforzare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, indipendentemente da età, disabilità, caratteristiche genetiche, genere, orientamento sessuale, identità di genere, razza, origine sociale o etnica, religione o credo, condizioni economiche o situazioni di altro genere, entro il 2030,
- viste la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (SEC(2010)1079/2), che comprende una serie di azioni relative alle donne e a internet, segnatamente per quanto concerne le TIC, e la revisione di metà percorso di detta strategia,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0312.

Giovedì 28 aprile 2016

- viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) del maggio 2014 sul tema «Le donne e l'economia: l'indipendenza economica dal punto di vista del lavoro a tempo parziale e del lavoro autonomo», in cui si afferma che «la strategia Europa 2020 individua una serie di settori prioritari per la crescita, anche nell'economia bianca e nei settori delle scienze e delle tecnologie» e che «al fine di sfruttare appieno il potenziale di crescita dell'Europa in questi ambiti è importante superare gli stereotipi di genere e combattere la segregazione nel settore dell'istruzione e occupazionale»,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione ⁽⁴⁾, in particolare la «Grande coalizione sulle competenze e le occupazioni digitali»,
- vista l'azione 60 dell'Agenda digitale, volta a incoraggiare le donne a scegliere professioni legate alle TIC e ad aumentare la presenza delle donne in tale settore,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),
- visti il secondo pilastro della strategia per il mercato unico digitale presentata dalla Commissione, che mira a creare un contesto favorevole e parità di condizioni per lo sviluppo delle reti digitali e di servizi innovativi, e il terzo pilastro di detta strategia, inteso a promuovere una società digitale inclusiva nella quale i cittadini abbiano le competenze necessarie per cogliere le opportunità offerte dalla rete e aumentare le loro possibilità di trovare lavoro,
- visto lo studio pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo dal titolo «Study on Empowering Women on the Internet» (Studio sull'emancipazione delle donne in internet),
- visto l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ⁽⁵⁾, relativo alla promozione della parità fra uomini e donne e alla non discriminazione,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
- viste la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino e in particolare gli obiettivi riguardanti le donne e i media, che invocano una maggiore partecipazione e accesso delle donne alle forme di espressione e ai processi decisionali nei media e nelle nuove tecnologie della comunicazione e attraverso di essi, nonché la promozione di un ritratto equilibrato e non stereotipato della donna nei media,
- visto il codice europeo di buone pratiche per le donne nel settore TIC del 2013 della Commissione,
- vista la sua analisi approfondita del 2012, dal titolo «Women in ICT» (Le donne nel settore delle TIC),

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0351.

⁽²⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

⁽³⁾ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 120.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

Giovedì 28 aprile 2016

- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Violence against Women — an EU-wide survey. Main results» (La violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Risultati principali), pubblicata nell'ottobre 2014,
 - vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI⁽¹⁾,
 - viste la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) presentata dalla Commissione e la relazione intermedia sulla sua attuazione,
 - visti il ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, avviato nel 2014, e il settore prioritario della tratta di esseri umani,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0048/2016),
- A. considerando che la digitalizzazione ha rivoluzionato, modificando fondamentalmente il modo in cui le persone accedono all'informazione e forniscono informazione, comunicano, socializzano, studiano e lavorano, creando nuove possibilità di partecipazione al dibattito pubblico e politico, alla formazione e al mercato del lavoro e dischiudendo nuove prospettive per una vita all'insegna dell'autodeterminazione, con enormi potenzialità economiche per l'Unione europea e il resto del mondo; che la digitalizzazione ha un impatto non solo sui mercati, ma sulla società nel suo insieme;
- B. considerando che la società dell'informazione, stimolata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), comporta opportunità immense per la generazione e distribuzione della ricchezza e della conoscenza, come esemplificato dall'industria del software libero e a codice sorgente aperto, che ha cambiato le modalità di produzione, distribuzione, supporto e utilizzo del software e contribuisce a una maggiore inclusività digitale; che la digitalizzazione offre inoltre la possibilità di un impiego del tempo e dello spazio più flessibile e diversificato, muovendo verso modelli di società più equi; che nel contempo la digitalizzazione del mercato del lavoro può generare nuove dimensioni di esclusione, ad esempio il rischio di una segregazione economica, sociale, culturale e di genere;
- C. considerando che in Europa solo nove sviluppatori su cento sono donne, che solo il 19 % dei manager nel settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione è di sesso femminile (rispetto al 45 % in altri settori dei servizi) e che le donne rappresentano solo il 19 % degli imprenditori (rispetto al 54 % in altri settori dei servizi)⁽²⁾,
- D. considerando che questa evoluzione racchiude un grande potenziale per l'emancipazione delle donne, in quanto permette di accedere all'informazione e alla conoscenza al di fuori dei canali convenzionali e fornisce una piattaforma per l'espressione che può ispirare altri all'azione, aprendo nuove opportunità per interagire e impegnarsi per la difesa dei diritti e delle libertà delle donne e delle ragazze, delle persone LGBTI e delle persone con necessità specifiche come i disabili; che la partecipazione attiva delle donne alla società dell'informazione non è solo una questione di giustizia e di parità, ma contribuirà a migliorare le condizioni sociali ed economiche nella società e la competitività dell'Unione europea;
- E. considerando che vi è un notevole divario di genere per quanto riguarda l'accesso alle opportunità professionali e di apprendimento connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alle competenze informatiche; che la digitalizzazione ha un forte impatto sul consumo e sulla distribuzione dei media, in particolare sui giovani utenti, aprendo nuovi canali di utilizzo dei media e permettendo di creare un contesto mediatico meno gerarchico; che la digitalizzazione può avere un effetto facilitatore, ma pone nel contempo nuove sfide per l'emancipazione delle donne, in virtù di una rappresentazione negativa, degradante e stereotipata della donna;

⁽¹⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

⁽²⁾ <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/women-active-ict-sector>

Giovedì 28 aprile 2016

- F. considerando che i canali di comunicazione digitali e i social network assumono particolare importanza per le madri e i padri durante il periodo di cura dei figli e per i lavoratori a domicilio;
- G. considerando che la digitalizzazione ha un fortissimo impatto sul mercato del lavoro poiché modifica le catene del valore e crea nuove opportunità occupazionali e modelli di lavoro più flessibili; che le opportunità di regimi di lavoro flessibile e telelavoro introdotte dalla digitalizzazione possono rappresentare un utile strumento per un migliore equilibrio tra vita professionale e personale per uomini e donne; che tali regimi di lavoro flessibile possono svolgere un ruolo positivo contribuendo all'inclusione nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati di donne; che vi sono tuttavia anche possibili ripercussioni negative, soprattutto sulle donne, come l'erosione dei diritti dei lavoratori, il progressivo venir meno degli orari di lavoro tradizionali e dei confini tra responsabilità professionali e non professionali, nonché l'aumento delle forme di occupazione scarsamente retribuite e più precarie;
- H. considerando che il miglioramento delle competenze digitali e informatiche rappresenta un'opportunità unica per rafforzare l'inclusione nel mercato del lavoro delle ragazze e delle donne, così come delle persone con necessità specifiche come i disabili; che l'aumento della presenza delle donne nel settore delle TIC, che è uno dei settori meglio retribuiti, può contribuire alla loro emancipazione e indipendenza finanziaria, riducendo al contempo il divario retributivo di genere totale;
- I. considerando in un mercato del lavoro digitalizzato la responsabilità passa sempre più spesso dall'impresa al singolo individuo, cambiando le condizioni di previdenza sociale per i lavoratori autonomi e free lance; che il risultato di tali cambiamenti è chiaramente definito da decisioni politiche;
- J. considerando che, in caso di contratti individuali multipli in seno a diverse aziende e istituzioni, il monitoraggio del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro nel medesimo luogo di lavoro, che riveste la massima importanza per una società veramente egualitaria, diviene più complesso;
- K. considerando che l'ingresso di un maggior numero di donne nel settore delle TIC farebbe crescere un mercato in cui si prevede una carenza di manodopera e nel quale la partecipazione paritaria delle donne si tradurrebbe in un aumento del PIL dell'Unione dell'ordine di circa 9 miliardi di EUR l'anno; che allo stato attuale le donne sono fortemente sottorappresentate in termini di lauree nel campo delle TIC, dove costituiscono appena il 20 % dei laureati, e che solo il 3 % del totale delle donne laureate si laureano nel settore delle TIC; che le donne affrontano notevoli difficoltà nell'inserirsi e nel rimanere nel settore delle TIC; che essendo la forza lavoro nel settore delle TIC in prevalenza maschile, con solo un 30 % della forza lavoro costituito da donne, molte donne decidono di abbandonare il settore pochi anni dopo il completamento degli studi universitari;
- L. considerando che, secondo lo studio dal titolo «Women active in the ICT sector» (Donne attive nel settore delle TIC), da qui al 2020 l'Europa si troverà a far fronte a una carenza di 900 000 lavoratori nel settore TIC; che il settore delle TIC è in rapida crescita e genera circa 120 000 nuovi posti ogni anno;
- M. considerando che il settore delle TIC è caratterizzato da una marcata segregazione verticale e orizzontale e da un divario tra il titolo di studio delle donne e la loro posizione in detto settore; che meno del 20 % degli imprenditori nel settore delle TIC sono donne; che la maggior parte (54 %) delle donne occupate nel settore delle TIC occupa posizioni peggio retribuite e meno qualificate e soltanto una ridotta minoranza (8 %) di esse occupa posizioni di ingegnere informatico altamente qualificato; che le donne sono altresì sottorappresentate nel processo decisionale in tale settore, dove solo il 19,2 % degli addetti del settore delle TIC ha donne come superiori, rispetto al 45,2 % in altri settori;
- N. considerando che le donne dai 55 anni di età in poi sono a forte rischio di disoccupazione e inattività sul mercato del lavoro, visto che il tasso medio di occupazione delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni nell'UE è di solo il 42 % rispetto al 58 % degli uomini; che il basso livello di alfabetizzazione informatica e competenza digitale amplifica il rischio; che il miglioramento e l'investimento nelle competenze digitali delle donne dai 55 anni di età in su migliorerebbero le loro opportunità di lavoro e offrirebbero una certa protezione contro l'esclusione dal mercato del lavoro;

Giovedì 28 aprile 2016

- O. considerando che il sessismo e gli stereotipi di genere sono un ostacolo per l'uguaglianza di genere e per lo sviluppo economico e la competitività dell'Unione e allargano ulteriormente il divario digitale di genere nel campo delle TIC, dei media e della società dell'informazione, che è già marcato; che gli stereotipi di genere esistenti rendono difficile per le donne il completo sviluppo delle loro capacità come utenti, innovatrici e creatrici; che sono necessarie una chiara volontà politica, azioni concrete e la partecipazione della società civile per cambiare tale stato di cose;
- P. considerando che istruzione e formazione sono fondamentali per l'emancipazione delle donne nell'era digitale, e quindi per una società con prospettive di futuro; che il 60 % degli studenti delle scuole dell'Unione non usa mai dispositivi digitali in classe; che la percentuale di laureate nel campo delle TIC, che era già bassa, ha registrato un calo; che le donne sono fortemente sottorappresentate in materie quali scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e che circa la metà delle laureate non lavora in tali campi; che le donne continuano a essere fortemente sottorappresentate in iniziative come Code Week, ITC for Better Education, lo Startup Europe Leaders Club e la Grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale, che puntano a promuovere ulteriormente l'istruzione digitale e le competenze digitali;
- Q. considerando che la promozione delle tecnologie digitali e delle TIC svolgono un ruolo importante nella politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE, in sintonia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nel contribuire all'emancipazione sociale ed economica di donne e ragazze, sollevandole dalla povertà;
- R. considerando che la digitalizzazione favorisce la promozione della democrazia diretta tramite il web, consentendo così un maggiore coinvolgimento delle donne in politica e un migliore accesso alle informazioni;
- S. considerando che grazie al binomio digitalizzazione e democrazia diretta le donne hanno maggiori possibilità di impegnarsi in prima persona al di fuori degli schemi tradizionali della politica, con una loro piena e ampia partecipazione;
- T. considerando che le TIC, così come qualsiasi tecnologia, possono essere usate e sfruttate indebitamente per minacciare le donne, i loro diritti e le loro libertà, e in ultima analisi la loro emancipazione, come nel caso del bullismo e dello stalking online, della tratta di esseri umani, dei discorsi d'odio e dell'incitamento all'odio, della discriminazione e della violazione dei diritti fondamentali; che l'anonimato della rete contribuisce alla proliferazione di queste forme di violenza nei confronti delle donne; che è necessario che i responsabili politici, così come le imprese, le aziende e le organizzazioni della società civile, individuino e affrontino adeguatamente queste nuove sfide e questi nuovi rischi, dando nel contempo spazio allo scambio di informazioni in rete;
- U. considerando che vengono utilizzate nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per creare canali e piattaforme che facilitano determinate forme di sfruttamento sessuale delle donne, anche con il coinvolgimento di minori; che le piattaforme digitali sono utilizzate anche per la commercializzazione del corpo femminile; che occorre che i professionisti delle autorità di contrasto riconoscano le trasformazioni operate dalla digitalizzazione in tali reati; che è altresì necessario sensibilizzare i pertinenti professionisti nel campo dell'istruzione alle nuove forme di rischio digitale e che l'UE e gli Stati membri destinino fondi per promuovere l'educazione all'uso sicuro e rispettoso di internet, nonché sui rischi di violenza di genere online nei confronti di ragazzi e ragazze, associando gli uomini e i ragazzi alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze;
- V. considerando che i mezzi di comunicazione digitale hanno contribuito al prevalere di discorsi di odio e minacce nei confronti delle donne, che il 18 % delle donne in Europa ha subito sin dall'adolescenza forme di molestia da parte di conoscenti fatte su internet e che sono nove milioni le europee vittime di violenza online; che la portata delle minacce, incluse quelle di morte, nei confronti delle donne si è aggravata; che la consapevolezza sociale riguardante le forme digitali di violenza sia tra il grande pubblico sia tra i professionisti del settore, come i funzionari delle autorità di contrasto e gli insegnanti, rimane insufficiente per assicurare un'adeguata prevenzione, il monitoraggio e l'assistenza alle

Giovedì 28 aprile 2016

vittime; che varie forme di violenza online non sono ancora debitamente disciplinate dal diritto penale e nelle modalità e procedure di incriminazione in tutti gli Stati membri; che il sistema giudiziario manca di reattività; che chi si macchia di abusi e reati d'odio raramente è denunciato, indagato, perseguito e condannato; che occorre riconoscere a livello di UE la natura potenzialmente transfrontaliera degli abusi e della violenza in rete;

- W. considerando che il bilancio di genere e l'integrazione della dimensione di genere possono essere utilizzati quali strumenti per promuovere l'uguaglianza di genere; che occorre tenere conto delle prospettive di genere in tutte le fasi dell'attività della Commissione sulla digitalizzazione in Europa, onde assicurare che le donne non siano soltanto incluse ma che siano anche in prima linea nello sviluppo digitale;
- X. considerando che la scarsa partecipazione di donne e ragazze ai corsi di studi nel campo delle TIC e successivamente nel lavoro è il risultato di una complessa interazione di stereotipi di genere che cominciano fin dall'infanzia e dai primi anni di scuola e continuano nella vita professionale; che i fattori che limitano la partecipazione di donne e ragazze nello studio e nello svolgimento di professioni nel campo delle TIC includono stereotipi datati, segregazione in attività «tipicamente femminili e maschili», hobby e giocattoli, che iniziano fin dai primi anni di scuola, una relativa mancanza di modelli di ruolo femminili nel settore delle TIC e la limitata visibilità delle donne in questo settore, soprattutto nelle posizioni dirigenziali;

Raccomandazioni generali

1. esorta la Commissione e il Consiglio a sfruttare appieno il potenziale della società dell'informazione, delle TIC e della rete per promuovere l'emancipazione femminile, i diritti e le libertà delle donne e la parità di genere, indipendentemente da età, disabilità, caratteristiche genetiche, genere, orientamento sessuale, identità di genere, razza, origine sociale o etnica, religione o credo, condizioni economiche;
2. sottolinea che l'accesso a internet costituisce un nuovo servizio di base necessario per tutto il mondo, uomini, donne, bambini e bambine; che internet costituisce oggi uno strumento essenziale per la vita quotidiana delle persone nell'ambito della famiglia, del lavoro, dello studio e dell'apprendimento, per la gestione nell'ambito delle imprese, dei poteri pubblici, delle istituzioni e organizzazioni e per il funzionamento delle reti sociali e la promozione delle pari opportunità;
3. invita la Commissione a sfruttare e rendere più mirate l'Agenda digitale e la strategia per il mercato unico digitale, per affrontare il grave divario di genere nel settore delle TIC e promuovere la piena integrazione delle donne in tale settore, in particolare nelle professioni in ambito tecnico e delle telecomunicazioni, promuovere l'istruzione e la formazione di donne e ragazze nel campo delle TIC e altre materie STEM, accrescere la visibilità delle donne nell'arena digitale, rafforzare l'uguaglianza di genere e la partecipazione delle donne attraverso un migliore accesso ai finanziamenti, condurre sistematicamente valutazioni d'impatto di genere e il bilancio di genere nel proprio lavoro sull'agenda digitale e la strategia per il mercato unico digitale, in modo da incorporare debitamente il principio europeo fondamentale della parità tra donne uomini, e sostenere la società civile e le organizzazioni di donne per fare di una rete inclusiva una realtà;
4. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere in tutte le iniziative in campo digitale e a riconoscere che il potere digitale contribuisce a una nuova e maggiore consapevolezza sulle questioni di genere e l'uguaglianza di genere; ricorda alla Commissione l'efficacia della rete quale mezzo per campagne, forum e per dare visibilità a modelli di ruolo femminili che contribuiscono tutti a dare impulso all'uguaglianza di genere; chiede pertanto alla Commissione di dare la priorità alle donne nella sua Agenda digitale, in modo che la nuova era digitale possa trainare l'uguaglianza di genere;
5. esorta la Commissione a includere nella prossima strategia per la parità tra donne e uomini 2016-2020 interventi specifici volti a sostenere l'integrazione e la partecipazione delle donne all'interno della società dell'informazione e a promuovere energicamente le reti di donne online, poiché tali reti sono la manifestazione di un approccio autonomo e ascendente all'emancipazione femminile e dovrebbero ricevere tutto il sostegno necessario per potersi trasformare in strumenti a lungo termine;

Giovedì 28 aprile 2016

6. prende atto della comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», ma ne deplora l'approccio ristretto, poiché essa sottovaluta il notevole potenziale che la digitalizzazione può offrire con riferimento a una società inclusiva, equa e partecipativa e non riconosce in misura sufficiente le opportunità che un sostegno mirato e il finanziamento delle infrastrutture possono fornire all'emancipazione femminile;
7. invita a dare maggiore enfasi al software libero e a codice sorgente aperto nel settore delle TIC e nel mercato digitale; ritiene che il software libero e a codice sorgente aperto sia uno strumento fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere e la democratizzazione nel mercato digitale e nel settore delle TIC; sottolinea l'esigenza di una maggiore consapevolezza di genere anche nel settore a codice sorgente aperto;
8. invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare, sostenere e attuare le azioni promosse dalle Nazioni Unite e dai relativi organismi, in particolare nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino e dei vertici mondiali sulla società dell'informazione (WSIS), al fine di adoperarsi per l'emancipazione femminile nell'era digitale a livello europeo e globale; invita gli Stati membri a comunicare e condividere le migliori pratiche per promuovere un coinvolgimento paritario delle donne nello sviluppo digitale in Europa;
9. chiede agli Stati membri, per pervenire all'uguaglianza di genere nella società dell'informazione e nelle TIC, di introdurre piani d'azione pluriennali volti a favorire la generazione di conoscenza delle TIC tra le donne nel settore dell'istruzione e della formazione, promuovere l'occupazione e lo spirito imprenditoriale delle donne mediante l'uso abituale di Internet e dei servizi digitali, sviluppare contenuti online che promuovano l'uguaglianza di genere, favorire lo scambio, la diffusione e la comunicazione continui dei valori di uguaglianza, promuovere l'accesso alle TIC e l'utilizzo delle stesse come strumenti contro la discriminazione di genere in ambiti quali la violenza di genere, la cooperazione internazionale, la conciliazione tra vita personale, professionale e familiare ovvero nella progettazione, introduzione, diffusione e valutazione delle politiche e dei piani per la parità;

Partecipazione

10. invita la Commissione e gli Stati membri a fare un uso migliore del notevole potenziale offerto dalla digitalizzazione a tutti i livelli di partecipazione politica e nell'inclusione delle donne nei processi decisionali, ad esempio per mezzo della votazione elettronica; evidenzia le importanti opportunità che le iniziative di digitalizzazione e amministrazione elettronica (e-government) presentano per l'accesso alle informazioni, i processi decisionali, la trasparenza e la maggiore responsabilizzazione; sottolinea inoltre che le TIC possono migliorare in modo considerevole la capacità delle donne di partecipare a sondaggi e forum di discussione nonché di presentare denunce e segnalazioni in forma anonima;
11. invita la Commissione e gli Stati Membri a promuovere la digitalizzazione in politica al fine di sostenere la democrazia diretta e permettere una partecipazione più attiva di tutti i cittadini, superando in tal modo vecchi schemi e ostacoli che creano difficoltà alle donne e ai gruppi sottorappresentati nei loro tentativi di affermarsi nei contesti elettorali e istituzionali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a considerare e sviluppare ulteriormente le metodologie di votazione online per le consultazioni elettorali, eliminando in tale modo gli ostacoli che spesso interessano in particolare le donne;
12. invita la Commissione a sfruttare appieno il programma «Europa per i cittadini» per rivolgersi in modo specifico alle associazioni femminili e alle organizzazioni della società civile che operano in ambiti relativi alla digitalizzazione e alle TIC, allo scopo di migliorare le condizioni della partecipazione civica e democratica delle donne e di accordare un'attenzione particolare agli obiettivi specifici di genere nelle prossime valutazioni dell'attuazione;
13. sottolinea l'importante ruolo che i nuovi media possono svolgere nel rafforzare la partecipazione delle donne ai processi democratici; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la piena partecipazione delle donne nei media, anche a livello di organi di gestione, regolamentazione e monitoraggio, onde assicurare una maggiore parità di genere nei media e contrastare la stereotipizzazione e la rappresentazione impropria delle donne; esorta altresì la Commissione a promuovere la creazione di reti tra le organizzazioni della società civile e le organizzazioni dei professionisti del settore mediatico per consentire alle donne di svolgere un ruolo attivo e riconoscere le esigenze specifiche delle donne nei mezzi d'informazione;

Giovedì 28 aprile 2016

14. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla società civile internazionale nella governance di Internet, attraverso forum quali il Global Internet Forum; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare e a sostenere le organizzazioni della società civile digitale a livello di base e internazionale e a promuovere la partecipazione e la rappresentanza di donne e ragazze in tutti questi forum e reti;

15. ritiene che l'accesso gratuito alla banda larga per tutti, quanto meno negli spazi pubblici, migliorerebbe le opportunità delle donne di usare le offerte digitali e aumenterebbe le loro possibilità di accedere al mercato del lavoro, il che contribuirebbe anche ad aumentare l'inclusione sociale e gli sviluppi positivi in ambito ambientale ed economico; invita la Commissione a riconoscere l'importanza di estendere la propria agenda digitale alle zone rurali, in modo che nessun cittadino sia escluso o isolato, in particolare le donne, e che le opportunità digitali siano a disposizione di tutti;

Mercato del lavoro

16. chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle parti sociali di promuovere l'uguaglianza di genere nelle imprese operanti nel settore delle TIC e nelle altre industrie pertinenti, negli organismi rappresentativi e negli istituti di formazione, anche nei posti di responsabilità, nonché di monitorare e seguire attentamente i progressi compiuti e condividere le migliori pratiche in tale ambito;

17. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione della grave sottorappresentanza delle donne nel settore delle TIC, in particolare tra le persone che ricoprono le cariche più alte e nei consigli di amministrazione; esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che il progetto di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure fornisce una reale opportunità per cambiare la cultura aziendale i cui effetti si rifletterebbero su tutti i livelli gerarchici ed esorta pertanto a sbloccare la direttiva in sede di Consiglio; ricorda pressantemente alla Commissione che ad essa compete la responsabilità di adottare qualsiasi provvedimento che possa contribuire a risolvere l'impasse in seno al Consiglio per quanto attiene alla legislazione dell'Unione in materia di trasparenza e di un maggiore equilibrio nella selezione del personale destinato alle posizioni decisionali;

18. invita gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nel settore TIC sottolineando l'interesse commerciale per la diversità e creando maggiori incentivi per le imprese e per le donne, come ad esempio modelli di ruolo e percorsi di carriera, al fine di rafforzare la visibilità delle donne;

19. esorta la Commissione e gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali e la protezione sociale dei lavoratori e a contrastare le condizioni di lavoro precarie; sollecita la proposta, da parte della Commissione, e l'ulteriore sviluppo, da parte degli Stati membri, di un nuovo meccanismo di protezione adattato ai modelli di lavoro e di carriera creati dalla digitalizzazione, riservando un'attenzione particolare alla situazione delle donne; sottolinea altresì l'importanza della contrattazione collettiva a tutti i livelli, specialmente in ambiti pesantemente interessati dalla digitalizzazione, al fine di garantire il principio della pari retribuzione per uguale lavoro e salvaguardare la qualità e la sicurezza del luogo di lavoro nell'era digitale; sottolinea l'esigenza di definire le condizioni generali necessarie per salvaguardare la protezione dei dati personali dei lavoratori;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il pieno potenziale della flessibilità offerta dalla digitalizzazione nell'ambito della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sottolineando nel contempo che la digitalizzazione del mercato del lavoro richiede un adeguamento sia delle politiche del mercato del lavoro sia dei sistemi di sicurezza sociale soggiacenti; invita la Commissione e gli Stati membri, con riferimento alla tabella di marcia della Commissione dal titolo «New start to address the challenges of work-life balance faced by working families» (Un nuovo inizio per affrontare le sfide poste dall'equilibrio tra vita professionale e vita privata alle famiglie che lavorano), a individuare le opportunità e le sfide della digitalizzazione per quanto concerne le condizioni lavorative, la necessità di adeguamento del luogo di lavoro, lo sviluppo delle competenze e le opportunità di apprendimento permanente, in particolare per i lavoratori con responsabilità di assistenza; chiede agli Stati membri e alla Commissione di investire in modo mirato nelle pratiche di lavoro digitale per migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'apprendimento permanente, nonché la formazione e i programmi che contribuiscono a favorire l'adattamento o l'eventuale cambiamento di carriera in base alla crescente domanda di competenze digitali in molti settori diversi, prestando particolare attenzione alle donne di età pari o superiore a 55 anni, al fine di proteggerle dall'esclusione dal mercato del lavoro;

Giovedì 28 aprile 2016

22. chiede che, nelle misure adottate in questo ambito, l'onere burocratico per le imprese sia ridotto al minimo; osserva che una burocrazia eccessiva pregiudica l'accettazione delle misure e può causare la perdita o la delocalizzazione di posti di lavoro; accoglie con favore i compromessi praticabili e fondanti su un consenso raggiunti dalle parti sociali in molti Stati membri in cui la cogestione è tradizionalmente forte; ritiene che la cogestione rappresenti un modello di migliore prassi da seguire nelle economie europee;

23. segnala che il divario retributivo di genere rimane una delle principali problematiche relative alla disparità di genere nel settore delle TIC e invita, pertanto, gli Stati membri a dare finalmente avvio all'effettiva attuazione alla raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza e azioni positive costanti, preferibilmente mediante la legislazione, e a introdurre misure di trasparenza salariale e valutazioni del lavoro neutre sotto il profilo del genere; invita la Commissione ad affrontare la parità di retribuzione nella sua iniziativa nel quadro del programma di lavoro 2016 dal titolo «Un nuovo inizio per i genitori che lavorano», poiché il divario retributivo si accentua ulteriormente quando i lavoratori diventano genitori;

24. sottolinea che il divario retributivo di genere conduce a un divario pensionistico ancora maggiore; sottolinea che occorre garantire il principio della pari retribuzione per uguale lavoro nello stesso luogo di lavoro al fine di garantire salari giusti ed equi, come indicato dal presidente della Commissione Juncker;

25. incoraggia gli Stati membri a istituire sistemi fiscali e previdenziali che non disincentivino i secondi percettori di reddito a lavorare o a lavorare di più, dato che le donne tendono a costituire la seconda fonte di reddito familiare e che i posti di lavoro nel settore TIC contribuiscono grandemente in tale contesto;

26. evidenzia che per le donne che lavorano nel settore TIC, esistono ancora sia un divario retributivo di genere che un divario in termini di progressione di carriera; sottolinea che il principio della pari retribuzione per uguale lavoro nello stesso luogo di lavoro mirante a garantire salari giusti ed equi è attualmente messo in discussione, sebbene tale principio rappresenti uno dei pilastri fondamentali della giustizia sociale nel mercato del lavoro e dovrebbe essere protetto più di ogni altro; ricorda che non si deve permettere che le disparità si radichino nell'economia digitale per quanto riguarda la parità di remunerazione e le progressione di carriera; sottolinea che una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e i relativi investimenti nelle politiche di inclusione sociale contribuiranno a ridurre il divario retributivo di genere; pone l'accento sull'importanza delle contrattazioni collettive anche nell'economia del mercato digitale al fine di tutelare la qualità e la sicurezza dei posti di lavoro nell'era della digitalizzazione;

27. accoglie con favore le numerose opportunità e la maggiore flessibilità che l'era digitale offre ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi, incluse le possibilità legate a un migliore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, in particolare per quanto riguarda la situazione sul mercato del lavoro dei genitori di bambini piccoli e delle persone con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la situazione relativa al lavoro flessibile ed alla sicurezza del lavoro, caratteristica del settore TIC, ma sottolinea nel contempo le nuove sfide collegate a tale sviluppo e invita gli Stati membri a garantire che siano attuate disposizioni adeguate in materia di previdenza sociale; è favorevole a un «diritto a staccare» per i lavoratori al di fuori dell'orario di lavoro concordato;

28. richiama l'attenzione sul fatto che la tendenza, guidata dalla digitalizzazione, verso pratiche di lavoro più flessibili può anche dar vita a forme di occupazione instabili; sottolinea che i disturbi mentali legati al lavoro, per esempio l'esaurimento psicofisico causato dalla costante accessibilità, rappresentano un rischio grave; sostiene quindi la piena osservanza dei periodi di riposo previsti per i lavoratori e sottolinea la necessità di rispettare le norme sull'orario di lavoro stabilite nei contratti di lavoro che prevedono orari flessibili, così da mantenere i confini dell'orario di lavoro come definito dalle legislazioni sul lavoro dei singoli Stati membri;

Istruzione e formazione

29. sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione della dimensione di genere nel settore dell'istruzione tramite la promozione dell'alfabetizzazione digitale e della partecipazione di donne e ragazze all'istruzione e alla formazione sulle TIC, inserendo la programmazione, i nuovi media e le nuove tecnologie nei programmi di studio a tutti i livelli, compresa anche l'istruzione extracurricolare, informale e non formale, e in tutte le tipologie di istruzione e formazione, compresa quella riservata ai docenti, al fine di ridurre ed eliminare le disparità di competenze in ambito digitale e incoraggiare le ragazze e le giovani donne a intraprendere una carriera nel settore delle scienze e delle TIC; sottolinea, in questo contesto, l'importanza delle risorse didattiche aperte (RDA), che assicurano a tutti un migliore accesso all'istruzione, e dello scambio delle migliori pratiche nell'integrazione della prospettiva di genere nell'istruzione nell'ambito delle TIC;

Giovedì 28 aprile 2016

30. esorta gli Stati membri a introdurre nelle scuole uno studio delle TIC adeguato all'età fin dai primi anni, cercando in particolare di invogliare le bambine a sviluppare il proprio interesse e talento per l'ambito digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'istruzione delle bambine nei settori STEM fin dall'infanzia, dato che abbandonano materie come le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica prima nel loro percorso formativo a causa degli stereotipi di genere associati a dette materie, la mancanza di modelli di ruolo e una segregazione delle attività e dei giocattoli, aspetti che conducono a una sottorappresentanza delle donne in tali corsi di studio all'università che si protrae nei luoghi di lavoro; sottolinea pertanto la necessità di contrastare gli stereotipi di genere e promuovere la formazione in ambito digitale, a cominciare dall'istruzione primaria e proseguendo in tutte le fasi dell'istruzione fino ai corsi di formazione e apprendimento per adulti rivolti alle persone escluse dalla forza lavoro;

31. esorta la Commissione e gli Stati membri a favorire un'istruzione e un apprendimento permanente rivolti specificamente alle donne più anziane per l'intera durata della loro vita professionale e oltre, soprattutto alle donne con obblighi di assistenza e le donne che hanno interrotto la propria carriera o stanno ritornando nel mondo del lavoro, allo scopo di garantire che non rimangano indietro nei cambiamenti sempre più rapidi verso la digitalizzazione;

32. osserva che l'istruzione nel campo delle tecnologie digitali, le TIC e la programmazione nei primi anni è particolarmente importante per l'emancipazione delle donne, poiché le incoraggia a dedicarsi a tale ambito e a superare gli stereotipi di genere; sottolinea che un'accresciuta rappresentanza delle donne nei settori STEM a livello universitario è essenziale per assicurare una maggiore rappresentanza femminile nel settore digitale;

33. invita gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nel settore delle TIC, creando più incentivi e strutture di sostegno per le donne, come ad esempio modelli di ruolo, programmi di tutoraggio e percorsi di carriera, al fine di rafforzare la visibilità delle donne; invita pertanto gli Stati membri ad adattare i rispettivi sistemi educativi, se del caso, al fine di promuovere l'insegnamento e l'interesse per le materie STEM in generale e tra le studentesse in particolare;

34. sottolinea il valore delle TIC, nello specifico dei corsi di formazione online, per le ragazze e le donne, ma anche per le persone con necessità specifiche, come i disabili e le persone che vivono nelle aree rurali o periferiche, così come delle possibilità di telelavoro, per migliorare l'istruzione di tali gruppi sociali e aumentare le loro possibilità di indipendenza economica;

35. sottolinea l'importante ruolo e l'enorme potenziale dell'istruzione in ambito artistico e del design, formale, informale e non formale, delle industrie creative e del settore culturale per l'emancipazione di donne e bambine e per favorirne l'ingresso nel settore digitale; sottolinea pertanto l'importanza di creare un collegamento tra le materie STEM e i settori economici mediante l'istruzione e le arti, trasformando le STEM in STEAM;

36. invita la Commissione a promuovere le tecnologie digitali come strumento per la riduzione delle barriere che ostacolano l'accesso al mercato del lavoro nel quadro dell'apprendimento permanente e a definire parametri di riferimento dell'UE, in termini di percentuale del PIL, per gli investimenti pubblici e privati a favore delle competenze;

37. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, in particolare attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione, la partecipazione delle donne in settori di attività ritenuti tipicamente «maschili» quali la digitalizzazione; sottolinea la necessità di organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e integrazione della dimensione di genere che interessino tutti i soggetti coinvolti nella politica della digitalizzazione;

38. plaude al «Code of Best Practices for Women and ICT» (codice di buone pratiche per le donne e le TIC) e invita ad attuarlo in maniera ampia ed attiva; accoglie con favore la creazione di una «Grande coalizione per l'occupazione nel digitale» a livello europeo ed esorta le aziende coinvolte a rivolgere particolare attenzione alla garanzia di pari opportunità di assunzione e di carriera per le donne;

39. invita la Commissione e gli Stati Membri ad attuare programmi rivolti ai genitori per avvicinarli alle TIC utilizzate dai loro figli, in modo da migliorare la consapevolezza degli adulti riguardo ai possibili incontri e relazioni che possono avvenire in rete e da ridurre il gap generazionale esistente a livello di informatica;

Giovedì 28 aprile 2016

40. sottolinea l'importanza di migliorare le competenze e l'alfabetizzazione digitali per favorire l'ingresso nelle imprese TIC delle donne che, per vari motivi, non possiedono tali competenze specifiche; sottolinea che un fallimento a tale riguardo creerebbe un ulteriore svantaggio nell'accesso delle donne a tale settore; ricorda che il Fondo sociale europeo può partecipare al finanziamento di queste attività di formazione;

41. sottolinea l'importanza di integrare i codici, i nuovi media e le tecnologie nei piani di studio a tutti i livelli e richiama l'attenzione sul potenziale offerto dalle competenze digitali di ridurre le barriere di accesso al mercato del lavoro; segnala l'importanza di un dialogo permanente con le parti sociali per superare il divario di genere in questo settore;

42. esorta la Commissione, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale e più in particolare con riferimento alla creazione di una società elettronica inclusiva, ad aumentare la visibilità delle donne mediante l'avvio di un progetto pilota su un'università europea online dedicata specificatamente alle TIC e all'ingegneria tecnica nonché l'introduzione di un programma di borse di studio su misura per le donne nel settore delle TIC e dei nuovi media;

43. invita la Commissione, gli Stati membri e le aziende a promuovere l'uguaglianza di genere nelle TIC raccogliendo dati disaggregati per genere sull'utilizzo delle TIC, definendo obiettivi, indicatori e parametri di riferimento per verificare i progressi compiuti in termini di accesso delle donne alle TIC e promuovere gli esempi di migliori pratiche tra le aziende operanti nel settore delle TIC;

44. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno dato all'emancipazione delle donne nel settore digitale e delle TIC nella cooperazione allo sviluppo e nelle relazioni esterne dell'UE, attraverso la promozione dell'istruzione in ambito digitale e favorendo l'imprenditoria femminile tramite vari strumenti, inclusi i programmi di microfinanziamento e le reti di sostegno;

Investimenti e finanziamenti a favore dell'imprenditorialità

45. invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare l'accesso ai fondi esistenti e, ove necessario, a stanziare nuovi fondi alle imprenditrici affinché creino imprese nel campo delle TIC e start-up digitali, nonché mettere a loro disposizione programmi di tutoraggio femminile e reti di scambio tra pari, promuovendo l'innovazione e gli investimenti nell'UE; invita gli Stati membri a fornire un adeguato sostegno finanziario e una formazione adeguata alle donne che desiderano fare carriera nel settore della digitalizzazione, al fine di promuovere l'imprenditorialità femminile anche in tale settore;

46. ritiene che, soprattutto con riferimento all'obiettivo della strategia per il mercato unico digitale di creare le condizioni propizie per un contesto TIC innovativo e competitivo e il miglioramento delle opportunità di finanziamento a favore delle PMI e delle start-up, sia necessario accordare un'attenzione particolare all'accesso delle donne ai fondi e ai servizi finanziari; sottolinea l'importanza dell'accesso delle donne ai microfinanziamenti per l'imprenditoria femminile;

47. invita la Commissione, in relazione all'agenda digitale, a monitorare e valutare attentamente l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere nel quadro dei fondi dell'UE, a norma dell'articolo 7 del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi europei (regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013), e chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare la partecipazione delle associazioni femminili ai comitati di monitoraggio dei programmi di finanziamento, onde garantire l'attuazione di azioni mirate volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore delle TIC; ricorda l'impegno della Commissione a favore del bilancio di genere;

48. invita la Commissione a prendere in considerazione la dimensione di genere nell'analisi e nella rendicontazione della partecipazione dei partner, anche in relazione all'agenda digitale;

49. invita la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, a istituire programmi di sostegno agli investimenti nelle TIC tramite i fondi strutturali e d'investimento europei, comprese condizioni di credito favorevoli e prestiti per le aziende, le organizzazioni della società civile e le start-up nel settore delle TIC in cui almeno il 40 % della forza lavoro è rappresentato da donne;

Giovedì 28 aprile 2016

50. chiede alla Commissione di sostenere e promuovere una cultura imprenditoriale digitale per le donne, promuovere e sostenere finanziariamente una piattaforma europea di creazione di reti e tutoraggio per le donne nonché consolidare ulteriormente il ruolo delle donne nei programmi esistenti; esorta gli Stati membri e anche le aziende a elaborare politiche in materia di diversità che vadano oltre l'assunzione delle donne, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e la leadership;

51. sottolinea il ruolo dell'impresa sociale e dei modelli aziendali alternativi, come le società di mutuo soccorso e le cooperative, per l'emancipazione delle donne nell'imprenditoria digitale e per rafforzare la rappresentanza delle donne nel settore digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le iniziative di impresa sociale volte a favorire l'emancipazione di donne e ragazze nelle TIC;

52. invita la Commissione, gli Stati membri e tutte le parti interessate a utilizzare maggiormente la Grande coalizione per l'occupazione nel digitale onde sostenere misure volte a migliorare le competenze digitali di donne e ragazze, promuovere l'occupazione femminile nel settore delle TIC e incrementare la diffusione delle diverse possibilità di istruzione e formazione professionale disponibili;

Lotta alla violenza contro le donne in un mondo digitalizzato

53. sollecita a individuare le sfide poste dall'utilizzo delle TIC e di Internet per commettere reati, formulare minacce o perpetrare atti di vessazione o di violenza contro le donne per ragioni di misoginia, omofobia o transfobia o qualsiasi altra forma di discriminazione; esorta i responsabili politici ad affrontare dette questioni in modo appropriato, tenendo conto di particolari gruppi di donne con molteplici vulnerabilità, e ad adottare un quadro che assicuri che le autorità di contrasto siano in grado di gestire efficacemente i reati in ambito digitale, in considerazione delle sfide connesse all'anonimato online e alla potenziale natura transfrontaliera di tali crimini e abusi; invita gli Stati membri a destinare le risorse necessarie per l'applicazione della legge, ossia l'attuazione delle leggi esistenti contro la violenza informatica, il bullismo online, le molestie informatiche, la persecuzione informatica e i discorsi di incitamento all'odio;

54. invita la Commissione a esigere dagli Stati membri un maggiore sforzo nel perseguire i reati d'ispirazione omofobica e transfobica in rete, come pure nell'applicare correttamente la legislazione dell'UE vigente in materia e la normativa concernente i diritti delle vittime;

55. chiede alla Commissione di affrontare il sessismo e gli stereotipi di genere nell'istruzione e nei mezzi di comunicazione, nel contesto della rifusione della direttiva sulla parità di trattamento;

56. invita la Commissione a elaborare un codice di condotta per le proprie comunicazioni e la comunicazione delle agenzie UE, onde promuovere l'emancipazione delle donne e combattere gli stereotipi e il sessismo nonché la sottorappresentanza e la rappresentazione impropria delle donne;

57. chiede alla Commissione e agli Stati membri di considerare, in sede di attuazione della futura legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, i mutamenti avvenuti nella realtà di donne e ragazze in conseguenza della digitalizzazione; sottolinea che i responsabili del trattamento dei dati possono utilizzare i dati sensibili solamente per fini limitati e in nessuna circostanza possono diffonderli ulteriormente;

58. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire il rispetto delle norme relative alla tutela dei dati sensibili contenuti nelle comunicazioni online;

59. invita la Commissione a incrementare il sostegno finanziario all'infrastruttura per servizi digitali di Internet più sicuri, mediante il meccanismo per collegare l'Europa, e gli Stati membri ad aumentare il finanziamento delle linee telefoniche di sostegno per le vittime del bullismo elettronico; sottolinea che la probabilità che le vittime siano bambine è doppia rispetto ai bambini;

60. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure per tutelare le bambine dalla pubblicità, nell'ambiente digitale, che potrebbe incitare a comportamenti dannosi per la loro salute fisica e psicologica; chiede alla Commissione di rinnovare e ampliare il programma per un uso più sicuro di Internet («Safer Internet»), tenendo particolarmente conto della questione di genere quale una delle misure necessarie per migliorare la sicurezza delle bambine nel mondo digitale;

Giovedì 28 aprile 2016

61. invita la Commissione ad avviare e sostenere programmi di alfabetizzazione e formazione digitali, nonché campagne di sensibilizzazione, onde informare in merito ai potenziali rischi del mondo digitale e alle possibili contromisure le varie parti interessate, come studenti di ogni grado d'istruzione, insegnanti, operatori del settore dell'istruzione e autorità di contrasto; invita la Commissione a promuovere campagne per combattere l'utilizzo di stereotipi sessisti e di genere nei media sociali e digitali e a sfruttare le potenzialità dei media digitali per eliminare gli stereotipi;
62. accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione di includere nella strategia per l'eradicazione della tratta di esseri umani post-2016 disposizioni riguardanti la prevenzione, il sostegno alle vittime, il rientro in condizioni di sicurezza e la reintegrazione, nonché il ruolo di Internet; sottolinea che occorre affrontare anche aspetti quali le molestie e gli atti persecutori online;
63. invita l'UE e gli Stati membri a mettere a disposizione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) risorse e finanziamenti sufficienti affinché possa condurre ricerche e attività di raccolta dati sulle modalità per migliorare l'utilizzo dei servizi digitali a favore delle donne e dell'uguaglianza di genere;
64. sollecita le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, come pure gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto, a cooperare e coordinare concretamente gli interventi volti a contrastare l'uso delle TIC per commettere reati correlati alla tratta di esseri umani, alle molestie e agli atti persecutori online, date la loro natura spesso transfrontaliera e l'importanza fondamentale del coordinamento a livello europeo per perseguire detti reati; invita gli Stati membri a esaminare, e possibilmente rivedere, la propria legislazione penale per assicurare che le nuove forme di violenza digitale siano chiaramente definite e riconosciute e che siano introdotte misure appropriate di perseguimento; invita gli Stati membri a creare portali per la segnalazione in modo che i cittadini abbiano un luogo sicuro e riservato online tramite cui denunciare le molestie subite da utenti Internet; esorta a includere dette problematiche nella strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza e nell'ambito di azione del Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol; invita la Commissione a promuovere attività di formazione e di sviluppo delle capacità ai fini dell'assistenza alle vittime in ambito digitale, tra le autorità di polizia e giudiziarie, nonché l'assistenza psicologica durante i procedimenti giudiziari in tale ambito;
65. invita la Commissione a intraprendere quanto prima i passi necessari per la ratifica da parte dell'UE della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ferma restando la responsabilità dell'UE di considerare tutte le azioni necessarie per porre fine e prevenire la violenza contro le donne in tutti gli Stati membri, ed esorta gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul che è fondamentale per l'eradicazione della violenza contro le donne, incluse le forme di violenza digitale, dato che introduce definizioni giuridiche e modalità armonizzate di perseguimento dei reati agevolati dalle nuove tecnologie di comunicazione, come la tratta di esseri umani e gli atti persecutori online;
66. chiede alla Commissione di presentare quanto prima una strategia europea contro la violenza di genere che contenga uno strumento legislativo e affronti le nuove forme di violenza contro le donne e le bambine, come il bullismo elettronico, l'utilizzo di immagini degradanti online, la distribuzione sui social network di foto e video privati senza il consenso degli interessati, ecc.;
67. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare con maggiore attenzione l'adescamento in Internet di giovani donne da parte dei terroristi, che le reclutano costringendole a sposarsi o a prostituirsi in paesi terzi;

o

o o

68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 28 aprile 2016

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0141

Richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha**Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha
(2015/2339(IMM))**

(2018/C 066/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha, trasmessa il 29 ottobre 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia nel quadro di procedimento intentato dall'Ispettore generale polacco per il trasporto stradale (*Główny Inspektor Transportu Drogowego*) (con il riferimento n. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) e comunicata in Aula il 23 novembre 2015,
- visto che Bolesław G. Piecha ha rinunciato di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
- visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013⁽¹⁾,
- visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7b, paragrafo 1, e l'articolo 7c, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori polacchi,
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0152/2016),

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, *Wagner/Fohrmann e Krier*, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Wybot/Faure e altri*, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento*, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Giovedì 28 aprile 2016

- A. considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta dell'Ispettore generale polacco per il trasporto stradale di revocare l'immunità di Bolesław G. Piecha, deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, per quanto riguarda un'infrazione ai sensi dell'articolo 92a del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge del 20 giugno 1997 sulla circolazione stradale; che, in particolare, la presunta infrazione consiste nel superamento della velocità consentita in un agglomerato;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;
- C. considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione rispettiva del Sejm o del Senato polacchi;
- D. considerando che spetta, pertanto, al Parlamento europeo di decidere se l'immunità di Bolesław G. Piecha debba o meno essere revocata;
- E. considerando che la presunta infrazione ha avuto luogo prima che Bolesław G. Piecha diventasse deputato al Parlamento europeo; che la presunta infrazione ha avuto luogo quando Bolesław G. Piecha era senatore polacco; che, pertanto, essa non ha alcun rapporto diretto o evidente con l'esercizio da parte di Bolesław G. Piecha delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;
- F. considerando che Bolesław G. Piecha ha inviato all'Ispettorato generale polacco per il trasporto stradale una dichiarazione in risposta al verbale originato da tale ispezione in cui accettava di pagare l'ammenda in relazione all'infrazione di cui all'articolo 92a del codice delle contravvenzioni; che è difficile stabilire che ci sia *fumus persecutionis*, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la causa intentata fosse finalizzata a nuocere all'attività politica del deputato;
1. decide di revocare l'immunità di Bolesław G. Piecha;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Bolesław G. Piecha.
-

Giovedì 28 aprile 2016

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0138

Accordo UE-Georgia sullo spazio aereo comune (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (12227/2014 — C8-0035/2015 — 2014/0134(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 066/08)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12227/2014),
 - visto il progetto di protocollo (12226/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0035/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0128/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0139

Accordo euro-mediterraneo UE-Israele sui trasporti aerei (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12265/2014 — C8-0102/2015 — 2014/0187(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 066/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12265/2014),
 - visto il progetto di protocollo (12264/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0102/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0129/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0140

Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (adesione della Croazia) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (COM(2015)0556 — C8-0376/2015 — 2015/0261(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 066/10)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2015)0556),
 - visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0376/2015),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0054/2016),
1. approva la raccomandazione della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0143

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (10578/1/2015 — C8-0415/2015 — 2013/0014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 066/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10578/1/2015 — C8-0415/2015),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dal Senato romeno e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0027),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0073/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. suggerisce che si faccia riferimento all'atto come al «regolamento Zile-Matīss che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004» ⁽⁴⁾;
 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

⁽²⁾ GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

⁽³⁾ Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

⁽⁴⁾ Roberts Zile e Anrijs Matīss hanno guidato i negoziati relativi all'atto per conto, rispettivamente, del Parlamento e del Consiglio.

Giovedì 28 aprile 2016

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sul consiglio di amministrazione dell'ERA e sulla procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo

La Commissione si rammarica che rispetto alla proposta iniziale presentata dalla Commissione il testo concordato del nuovo regolamento dell'ERA si discosti dalle disposizioni fondamentali convenute nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2012. Ciò riguarda il numero di rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e la procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo. La Commissione sottolinea in particolare che la nomina, tra i membri del consiglio di amministrazione, di un osservatore chiamato a seguire la procedura di selezione applicata dalla Commissione per la nomina del direttore esecutivo non deve dare luogo a una duplicazione di ruoli nelle procedure di selezione e di nomina (articolo 51, paragrafo 1).

Dichiarazione della Commissione sulle risorse di bilancio necessarie

Il 4° pacchetto ferroviario conferisce all'ERA nuove competenze, in particolare il potere di rilasciare autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza direttamente al settore. Non si può escludere che durante il periodo transitorio l'ERA possa non disporre ancora di diritti e corrispettivi pur avendo la necessità di assumere e formare il personale. Al fine di evitare perturbazioni del mercato ferroviario la Commissione si adopererà per riservare le risorse di bilancio necessarie per coprire i costi del personale interessato.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0144

Interoperabilità del sistema ferroviario all'interno dell'Unione europea ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (10579/1/2015 — C8-0416/2015 — 2013/0015(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 066/12)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10579/1/2015 — C8-0416/2015),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2013 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0030),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0071/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. suggerisce che si faccia riferimento all'atto come «alla direttiva Izaskun Bilbao Barandica-Matīss relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)» ⁽⁴⁾;
 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione della Commissione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

⁽²⁾ GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

⁽³⁾ Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.

⁽⁴⁾ Izaskun Bilbao Barandica e Anrijs Matīss hanno guidato i negoziati relativi all'atto per conto, rispettivamente, del Parlamento e del Consiglio.

Giovedì 28 aprile 2016

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sui documenti esplicativi

La Commissione ricorda che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, nella dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 sui documenti esplicativi, che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale «devono essere chiare e precise» al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in esame i documenti esplicativi avrebbero potuto essere utili a tal fine. La Commissione si rammarica che il testo finale non contenga disposizioni al riguardo.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0145

Sicurezza delle ferrovie ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (10580/1/2015 — C8-0417/2015 — 2013/0016(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 066/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10580/1/2015 — C8-0417/2015),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dal Senato romeno e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0031),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0056/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione della Commissione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

⁽²⁾ GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

⁽³⁾ Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.

Giovedì 28 aprile 2016

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**Dichiarazione della Commissione sui documenti esplicativi**

La Commissione ricorda che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, nella dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 sui documenti esplicativi, che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale «devono essere chiare e precise» al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in esame i documenti esplicativi avrebbero potuto essere utili a tal fine. La Commissione si rammarica che il testo finale non contenga disposizioni al riguardo.

Giovedì 28 aprile 2016

P8_TA(2016)0146

Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 066/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0641),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0301/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 7 gennaio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 dicembre 2015, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0131/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2013)0314

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1011.)

⁽¹⁾ GU C 113 del 15.4.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 42.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 19 maggio 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0195).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT